GET
Marchio di Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE BMW BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI
E INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ALPHERA KEY2YOU

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE “LINEE GUIDA PER CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI 2024”

Ultimo aggiornamento
10/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di aderire alla *Polizza*:

- **Leggi** con attenzione il ***Set Informativo***
- **Verifica** se i **dati** indicati nel ***Modulo di Adesione*** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Come leggere questo documento

Nella sezione “Presentazione del Prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti. **Generali Italia S.p.A.**

Indice

A. Presentazione del prodotto 6

B. Definizioni 13

C. Condizioni di Assicurazione 18

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 18

> QUANDO E COME DEVO PAGARE? 18

Art. 1 - Polizza Collettiva “ALPHERA KEY2YOU”: adesione e pagamento del Premio 18

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 18

Art. 2 - Garanzie: da quando hanno effetto e quanto durano 18

> DOVE VALE LA COPERTURA? 18

Art. 3 - Estensione territoriale 18

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO? 18

Art. 4 - Beni assicurabili 18

Art. 5 - Beneficiari dei diritti che nascono dalla Polizza 19

Art. 6 - Legge applicabile e oneri fiscali 19

Art. 7 - Foro competente 19

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge 19

Art. 9 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 19

> COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? 20

Art. 10 - Diritto dell’Aderente al ripensamento 20

Art. 11 - Recesso annuale 20

Art. 12 - Altri casi di chiusura anticipata della Polizza 20

Art. 13 - Sospensione e trasferimento della Polizza 21

> CHE OBBLIGHI HO? 21

Art. 14 - Dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato – Variazioni del Rischio 21

Art. 15 - Obblighi dell’Assicurato in caso di installazione dell’Antifurto Satellitare 22

Art. 16 - Ispezione dei beni assicurati 22

Art. 17 - Altre assicurazioni 22

Art. 18 - Perdita del diritto all’Indennizzo 22

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 23

Art. 19 - Modalità di reclamo 23

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 23

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23

Art. 21 - Trattamenti automatizzati. 23

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 24

SEZIONE 1 > FURTO E INCENDIO ... 26
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 26
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 26
Art. 1.2 - Somma Assicurata ... 26
Art. 1.3 - Spese aggiuntive ... 26
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 26
Art. 1.4 - Eventi non assicurati ... 26
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 27
Art. 1.5 – Esclusioni contrattuali ... 27
Art. 1.6 - Scoperto e Minimo ... 27
Art. 1.7 - Ritrovamento del Veicolo o di sue parti ... 28
SEZIONE 2 > EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI ... 30
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 30
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 30
Art. 2.2 – Somma Assicurata ... 30
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 30
Art. 2.3 - Eventi non assicurati ... 30
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 30
Art. 2.4 - Esclusioni contrattuali ... 30
Art. 2.5 – Scoperto e Minimo ... 30
SEZIONE 3 > ROTTURA CRISTALLI ... 33
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 33
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 33
Art. 3.2 – Massimale ... 33
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 33
Art. 3.3 - Eventi non assicurati ... 33
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 33
Art. 3.4 - Esclusioni contrattuali ... 33
Art. 3.5 - Franchigia ... 33
SEZIONE 4 > COLLISIONE ... 35
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 35
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 35
Art. 4.2 – Somma Assicurata ... 35
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 35
Art. 4.3 - Eventi non assicurati ... 35
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 35
Art. 4.4 – Esclusioni contrattuali ... 35

Art. 4.5 - Scoperto e Minimo ... 35
SEZIONE 5 > COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO ... 37
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 37
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 37
Art. 5.2 – Massimale ... 37
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 37
Art. 5.3 - Eventi non assicurati ... 37
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 37
Art. 5.4 - Esclusioni contrattuali ... 37
Art. 5.5 - Scoperto e Minimo ... 37
SEZIONE 6 > KASKO ... 39
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 39
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 39
Art. 6.2 – Somma Assicurata ... 39
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 39
Art. 6.3 - Eventi non assicurati ... 39
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 39
Art. 6.4 - Esclusioni contrattuali ... 39
Art. 6.5 - Scoperto e Minimo ... 40
SEZIONE 7 > KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO ... 42
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 42
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 42
Art. 7.2 – Massimale ... 42
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 42
Art. 7.3 - Eventi non assicurati ... 42
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 42
Art. 7.4 - Esclusioni contrattuali ... 42
Art. 7.5 - Scoperto e Minimo ... 43
SEZIONE 8 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE ... 45
> CHE COSA È ASSICURATO? ... 45
Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 45
Art. 8.2 – Massimali ... 46
> CHE COSA NON È ASSICURATO? ... 46
Art. 8.3 - Eventi non assicurati ... 46
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? ... 46
Art. 8.4 - Esclusioni contrattuali ... 46
SEZIONE 9 > ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA ... 48

> CHE COSA È ASSICURATO? 48
Art. 9.1 – Oggetto dell'assicurazione 48
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 51
Art. 9.2 – Eventi non assicurati 51
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 51
Art. 9.3 - Esclusioni contrattuali 51
SEZIONE 10 > PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE 53
> CHE COSA È ASSICURATO? 53
Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione 53
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 53
Art. 10.2 - Eventi non assicurati 53
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 53
Art. 10.3 - Esclusioni contrattuali 53
Art. 10.4 - Franchigia 54
SEZIONE 11 > PACCHETTO ACCESSORIO 56
> CHE COSA È ASSICURATO? 56
Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione 56
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 56
Art. 11.2 - Eventi non assicurati 56
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 56
Art. 11.3 – Esclusioni contrattuali 56
SEZIONE 12 > PACCHETTO BONUS FEDELTÀ 58
> CHE COSA È ASSICURATO? 58
Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione 58
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 58
Art. 12.2 - Eventi non assicurati 58
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 58
Art. 12.3 – Esclusioni contrattuali 58
SEZIONE 13 > PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI 60
> CHE COSA È ASSICURATO? 60
Art. 13.1 - Oggetto dell'assicurazione 60
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 60
Art. 13.2 - Eventi non assicurati 60
SEZIONE 14 > OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE 61
> CHE COSA È ASSICURATO? 61
Art. 14.1 - Oggetto dell'assicurazione 61
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 61

Art. 14.2 - Eventi non assicurati 61
SEZIONE 15 > OPZIONE VALORE A NUOVO 62
> CHE COSA È ASSICURATO? 62
Art. 15.1 - Oggetto dell'assicurazione 62
SEZIONE 16 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI 63
GARANZIE FURTO E INCENDIO – EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI – COLLISIONE – COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO – KASKO - KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO - PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE 63
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 63
Art. 16.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare 63
Art. 16.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate 64
Art. 16.3 - Calcolo dell'ammontare del danno 64
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 67
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 67
Art. 16.4 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare 67
GARANZIA ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA 67
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 67
Art. 16.5 - Come attivare una prestazione 67
PACCHETTO ACCESSORIO - PACCHETTO BONUS FEDELTÀ - PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI 68
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 68
Art. 16.6 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare 68
TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI) 69
Art. 16.7 - Termini di liquidazione 69

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO "ALPHERA KEY2YOU"

"ALPHERA KEY2YOU" assicura i *Rischi*, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del *Veicolo*. È una ***Polizza Collettiva* ad adesione facoltativa**, in cui:

- la *Contraente* della *Polizza* è *BMW Bank*.
- il singolo *Aderente* è il soggetto che aderisce alla *Polizza*.

A CHI È RIVOLTO

Il prodotto è rivolto a Persone Fisiche, Imprese e altri Enti, clienti *Alphera*, che aderiscono alla *Polizza* e che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona. Gli *Aderenti* possono essere:

- *Locatari* di un *Veicolo* preso in leasing con *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera;*
- intestatari di un contratto di finanziamento con *BMW Bank*.

FUNZIONAMENTO

Il prodotto prevede 9 garanzie, 4 pacchetti e 2 opzioni. Puoi acquistare ciascun elemento a pagamento, secondo le condizioni descritte nella tabella che segue.

Per sapere se una garanzia, un pacchetto o un'opzione sono inclusi nella tua *Polizza*, verifica il *Modulo di Adesione*.

TABELLA DELLE GARANZIE

Quali garanzie puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
FURTO E INCENDIO. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un *Danno Totale* o *Parziale* a causa di *Incendio* o *Furto*, anche se solo tentato, compreso il tentativo di scasso. Il *Furto* è coperto anche se commesso con violenza o minaccia (rapina).	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	La *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.	Puoi inserire questa garanzia nella tua *Polizza* anche senza altre garanzie.	Sezione 1
Sono previsti, per eventi coperti da questa garanzia, anche un *Indennizzo* per la perdita del bagaglio e un rimborso delle spese che sostieni per parcheggio e custodia, pratiche auto e immatricolazione di un nuovo veicolo.	Le spese aggiuntive non prevedono *Scoperti* o *Minimi*.	La perdita del bagaglio è rimborsata fino a 300 euro per *Sinistro*; le spese di parcheggio e custodia fino a 500 euro per *Sinistro*.		

Quali garanzie puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a causa di eventi naturali (ad esempio grandine, *Terremoto*, *Alluvione*), eventi sociopolitici (ad esempio tumulti popolari) o *Atti Vandalici* (ad esempio se un vandalo ti riga la fiancata).	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	La *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 2
ROTTURA CRISTALLI. Ti protegge se il *Veicolo* subisce la rottura di parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali o tetto panoramico.	La garanzia prevede una *Franchigia* di 250 euro in caso di sostituzione del cristallo. Se il cristallo è riparato e non sostituito, la *Franchigia* è di 100 euro. *Generali Italia* azzera la *Franchigia* se fai riparare o sostituire il cristallo presso la *Rete Autorizzata*.	Puoi scegliere tra tre opzioni, con *Massimali* diversi: • 1.000 euro; • 1.500 euro; • 2.000 euro. Il *Massimale* è inteso per *Sinistro*.	Puoi inserire questa garanzia nella tua *Polizza* anche senza altre garanzie.	Sezione 3
COLLISIONE. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a causa di una collisione contro un altro veicolo a motore identificato.	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	La *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione con limite di *Indennizzo*".	Sezione 4

Quali garanzie puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a causa di una collisione contro un altro veicolo a motore identificato.	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	Il *Massimale* è 5.000 euro per *Sinistro*.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione".	Sezione 5
KASKO. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a causa di: collisione contro un altro veicolo a motore, urto contro ostacoli, urto di oggetti, uscita di strada o ribaltamento.	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	La *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e mai con le garanzie "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".	Sezione 6
KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a causa di: collisione contro un altro veicolo a motore, urto contro ostacoli, urto di oggetti, uscita di strada o ribaltamento.	La garanzia prevede uno *Scoperto* che resta a tuo carico, con un *Minimo* espresso in euro. *Generali Italia* riduce *Scoperti* e *Minimi*: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	Il *Massimale* è 5.000 euro per *Sinistro*.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e mai con le garanzie "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".	Sezione 7

Quali garanzie puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
INFORTUNI DEL CONDUCENTE. Protegge il *Legittimo Conducente* del *Veicolo* se subisce un infortunio in caso di *Incidente*. La garanzia include: • Rimborso spese di fisioterapia • Diaria per ricovero • Invalidità permanente • Morte.	In caso di invalidità permanente l'*Assicurato* riceve l'*Indennizzo* solo se l'invalidità supera il 3% e solo per la parte che va oltre tale soglia.	• Diaria da ricovero: 100 euro al giorno, massimo 180 giorni per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*. • Spese di fisioterapia: 300 euro per *Sinistro*. • Invalidità permanente e morte: puoi scegliere il *Massimale* tra due possibili opzioni: 75.000 euro o 150.000 euro.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 8
ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA. Prevista nelle formule Standard e Top, ti permette di avvalerti, in caso di necessità, dell'assistenza prestata tramite *Redion*. Attiva 24 ore su 24.	Non sono previsti *Scoperti* o *Franchigie*.	-	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 9

Quali pacchetti puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire il pacchetto?	Per tutti i dettagli
PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE. Ti protegge se il *Veicolo* subisce un danno a seguito di collisione: • con *Animali Selvatici* • con veicoli non identificati.	La garanzia prevede una *Franchigia* di 300 euro che resta a tuo carico. *Generali Italia* dimezza la *Franchigia* e la porta a 150 euro: • in caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; • in caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.	Collisione con *Animali Selvatici*: 3.000 euro per *Sinistro*. Collisione con veicoli non identificati: • 500 euro se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni gravi a persone • 5.000 euro se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*".	Sezione 10

Quali pacchetti puoi inserire?	*Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*	*Somma Assicurata* o *Massimale*	A quali condizioni puoi inserire il pacchetto?	Per tutti i dettagli
PACCHETTO ACCESSORIO. Ti rimborsa le spese: • per trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo* • per il ripristino di airbag/cinture di sicurezza • per l'imposta di proprietà non goduta • per rifare le chiavi se le perdi o te le rubano.	Non sono previsti *Scoperti* e *Franchigie*.	• Trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo*: 300 euro per *Sinistro*. • Ripristino di airbag/cinture di sicurezza: 500 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*. • Rifacimento chiavi: 300 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 11
PACCHETTO BONUS FEDELTÀ. Prevede i seguenti rimborsi spese: • Bonus recupero spese post-vendita • Bonus riacquisto • Bonus recupero spese *Classe di Merito*.	Non sono previsti *Scoperti* e *Franchigie*.	• Bonus recupero spese post-vendita: 1.000 euro per *Sinistro* • Bonus riacquisto: 1.000 euro per *Sinistro* • Bonus recupero spese *Classe di Merito*: 350 euro per *Sinistro*.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 12
PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI. Ti copre nei seguenti casi: • *Sinistro* che ti porta a sostenere delle spese per lo smaltimento della batteria • *Furto* dei cavi di ricarica.	Non sono previsti *Scoperti* e *Franchigie*.	• Smaltimento della batteria: *Massimale* di 1.500 euro per *Sinistro*. • Furto dei cavi di ricarica: *Massimale* di 500 euro per *Sinistro*.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua *Polizza* solo per i *Veicoli* elettrici e solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 13

Quali opzioni puoi inserire?	Durata	A quali condizioni puoi inserire l'opzione?	Per tutti i dettagli
OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE. L'opzione azzera gli *Scoperti* e i *Minimi* in rete. Se non ti affidi alla *Rete Autorizzata*, l'opzione dimezza comunque gli *Scoperti* e i *Minimi*.	Come le altre garanzie con cui la acquisti.	Puoi aggiungere questa opzione alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 14
OPZIONE VALORE A NUOVO. In caso di *Danno Totale*, se riacquisti con finanziamento o prendi in leasing un'altra auto presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*, *Generali Italia* ripaga il tuo *Veicolo* in base al *Valore Assicurato* iniziale.	Durate possibili: 24, 36, 48 o 60 mesi, a tua scelta.	Puoi aggiungere questa opzione alla tua *Polizza* solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".	Sezione 15

AVVERTENZE

Abbiamo realizzato le condizioni di assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande. Per renderne più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- testo evidenziato in grigetto: evidenzia esclusioni, limiti di copertura e obblighi a tuo carico;
- testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:

ESEMPI, SUGGERIMENTI, RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE.

Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la *Polizza*** (ad esempio in caso di *Franchigie* o *Scoperti*)
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di *Furto*).

Punti di attenzione.
In linea con il testo, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).

CONTATTI UTILI

Assistenza Clienti

orario	da lunedì a giovedì 9:00-12:30 e 14:30-17:30 - venerdì 9:00-13:00
telefono	**+39.02.922.100.09**
e-mail	**ita-bmw-clienti@wtwco.com**

Denuncia *Sinistri*

e-mail	**bmw.sinistri@generali.com**
posta	**Generali Italia – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**

Informazioni relative al pagamento di un *Sinistro*

orario	da lunedì a giovedì 9:00-18:00 - venerdì 9:00-13:00
telefono	**+39.040.20.20.460**
e-mail	**bmw.sinistri@generali.com**

Redion

orario	h24, 7 giorni su 7
numero verde	**800.77.64.95**
dall'estero	**+39.02.58.24.63.59**

Reclami

Per inviare un reclamo, rivolgersi in forma scritta a *Generali Italia*:

posta	**Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma**

e-mail **reclami.it@generali.com**
sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

e/o a *IVASS*:

posta ***IVASS* - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA**
PEC **ivass@pec.ivass.it**
fax **06.42133206**

AREA CLIENTI.

Per questa *Polizza*, *Generali Italia* mette a tua disposizione un'Area Clienti (Home Insurance) dove puoi:

- verificare le tue *Polizze* attive e le garanzie acquistate;
- consultare e aggiornare i dati personali;
- richiedere l'apertura di un *Sinistro*;
- consultare e scaricare il *Set Informativo*.

Puoi accedere all'Area Clienti sul sito https://gate-iscritto-generali.previnet.it/gate-i-generali. Dopo l'adesione, puoi registrarti con il tuo numero di *Polizza* e impostare la password. Se non ricevi o smarrisci le comunicazioni con le credenziali, hai il diritto di richiederle o recuperarle. Trovi la procedura da seguire nella sezione "Serve aiuto? Contattaci o consulta le FAQ!" della pagina di accesso all'Area Clienti. Il servizio è gratuito.

DIRITTO DELL'ADERENTE AL RIPENSAMENTO.

Puoi recedere **entro 60 giorni** dall'adesione, solo se non ci sono stati *Sinistri*.

B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in *Corsivo e con Iniziale Maiuscola*. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

> **Accessori**
Gli *Accessori* sono installazioni o apparecchiature, fissate sul *Veicolo* in modo stabile (per toglierli è necessario usare degli attrezzi), che hanno una funzione di complemento rispetto al *Veicolo* stesso. Possono essere:
- di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del *Veicolo*;
- optional, se sono forniti dalla Casa Costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del *Veicolo*.

> **Acquisto a Distanza**
Modalità di acquisto di contratti assicurativi mediante strumenti di comunicazione a distanza, ossia tecniche che permettono il contatto tra il distributore e l'*Aderente* senza la loro presenza fisica e simultanea nello stesso luogo.

> **Aderente**
Il soggetto che aderisce alla *Polizza Collettiva*. Possono aderire alla *Polizza Collettiva*:
- il *Locatario* del *Veicolo* preso in leasing con *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera*;
- l'intestatario del contratto di finanziamento stipulato con *BMW Bank* per un *Veicolo* acquistato presso un *Centro Convenzionato Alphera*.

> **Aggravamento del Rischio**
Si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*. In questo caso *Generali Italia* può richiedere un'integrazione del *Premio* o recedere dalla *Polizza*.

> **Allagamento**
Si parla di *Allagamento* quando in un luogo di solito asciutto si accumula dell'acqua per diretta conseguenza di eventi atmosferici.

> **Alluvione**
Si parla di *Alluvione* quando in un luogo di solito asciutto si accumula dell'acqua che proviene da:
- corsi naturali e artificiali affiancati da argini;
- laghi;
- bacini;
- dighe;

in conseguenza di fuoriuscita o tracimazione, o per straripamento o esondazione, anche se la causa di tali eventi è un fenomeno atmosferico.

> **Animali Selvatici**
Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.

> **Anno Assicurativo**
Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata della *Polizza*; il conteggio parte dal primo giorno di *Polizza*; l'ultimo *Anno Assicurativo* può durare meno di 12 mesi se la durata della *Polizza* non è un multiplo di 12.

Esempio con durata della *Polizza*: 54 mesi		
Anno Assicurativo	**Corrispondenza con i mesi di *Polizza***	**Durata dell'*Anno Assicurativo***
1° anno	Da 0 a 12 mesi	12 mesi
2° anno	Da 13 a 24 mesi	12 mesi
3° anno	Da 25 a 36 mesi	12 mesi
4° anno	Da 37 a 48 mesi	12 mesi
5° anno	Da 49 a 54 mesi	6 mesi

> **Antifurto Satellitare**
Dispositivo che, in caso di *Furto*, invia a una centrale operativa le coordinate per localizzare il *Veicolo*, in modo automatico o a seguito di una richiesta di localizzazione. Rientrano nella definizione anche gli antifurto a radiofrequenza Lojack, se presentano le caratteristiche elencate sopra.

> **Aree Aeroportuali**
Le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

> **Assicurato**
Per le garanzie "*Furto* e *Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Rottura Cristalli", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevisti da circolazione", gli *Assicurati* sono:
- il *Locatario* e il *Proprietario* del *Veicolo*, per i contratti di leasing;
- il *Proprietario* del *Veicolo* in tutti gli altri casi.

Per la garanzia “Infortuni del conducente”, l’*Assicurato* è il *Legittimo Conducente*.
Per le altre garanzie, gli *Assicurati* sono:
- il *Locatario* per i contratti di leasing;
- il *Proprietario* del *Veicolo* in tutti gli altri casi.

> **Atto Vandalico**
Atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare un bene altrui.

> **Autovettura**
Veicolo destinato al trasporto di persone con al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

> **Beneficiario**
Il soggetto a cui *Generali Italia* paga quanto dovuto in caso di *Sinistro*.

> **BEV (Battery Electric Vehicle)**
Veicolo alimentato solo da un motore elettrico a batteria, senza l’utilizzo di combustibili fossili.

> **BMW Bank**
BMW BANK GmbH - Succursale Italiana con sede secondaria in Italia in Via Dell’Unione Europea n. 4 – 20097 – San Donato Milanese (MI), società attiva nel settore finanziario.

> **Centro Convenzionato Alphera**
La persona giuridica autorizzata alla vendita di veicoli nuovi e usati multimarca che, in convenzione con *BMW Bank*, può proporre contratti di finanziamento del costo degli stessi o di leasing.
La persona giuridica autorizzata alla vendita dei prodotti finanziari e convenzionata con *BMW Bank* con regolare iscrizione all’albo degli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.
I *Centri Convenzionati Alphera* possono svolgere anche altre attività come la vendita di assicurazioni.

> **Centro Convenzionato BMW/MINI**
La persona giuridica autorizzata alla vendita di veicoli nuovi e usati del Gruppo BMW. I *Centri Convenzionati BMW/MINI* possono svolgere anche attività e servizi complementari, come lavori di officina, vendita di pezzi di ricambio o di assicurazioni.

> **Classe di Merito**
La *Classe di Merito* di conversione universale (CU) che le compagnie che assicurano la garanzia R.C.A. hanno l’obbligo di attribuire al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento *IVASS* n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni.

> **Codice della Strada**
Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

> **CONSAP**
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.

> **Contraente**
Il soggetto che stipula la *Polizza Collettiva*, cioè *BMW Bank*.

> **Danno Parziale**
Danno di importo inferiore al 70% del *Valore Commerciale* che il *Veicolo* ha al momento del *Sinistro*.

> **Danno Totale**
Danno di importo uguale o superiore al 70% del *Valore Commerciale* che il *Veicolo* ha al momento del *Sinistro*.

> **Decorrenza**
La data a partire dalla quale la *Polizza* inizia ad avere validità.

> **Degrado**
La riduzione del valore del *Veicolo* o dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato.

> **Furto**
Si parla di *Furto* quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).

> **Generali Italia**
La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

> **Guasto**
Il danno meccanico, elettrico, elettronico, che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’*Assicurato* l’utilizzo del *Veicolo* in condizioni normali.

> **Immobilizzato**
Detto del *Veicolo* quando sottoposto a *Immobilizzazione*.

> **Immobilizzazione**
Il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria o un’officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’uti-

lizzo (*Veicolo* non marciante).

> **Incendio**
La combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.

> **Incidente**
Il *Sinistro*, subito dal *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.

> **Indennizzo**
La somma che *Generali Italia* deve all'*Assicurato* quando avviene un *Sinistro* coperto dalla *Polizza*.

> **Istituto di Cura**
L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata) che si può trovare in Italia o all'estero. Deve essere autorizzato in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero e, nel caso, all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

> **IVASS**
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.

> **Legittimo Conducente**
Il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* e le persone che lui autorizza a guidare il *Veicolo*.

> **Locatario**
Chi utilizza un veicolo preso in leasing. Le generalità del *Locatario* sono riportate sul documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.

> **Massimale**
Vedi *Somma Assicurata*.

> **Minimo**
Il limite minimo della quota di *Scoperto* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. A differenza dello *Scoperto*, che è espresso in percentuale, il *Minimo* è espresso in valore assoluto, in euro (esempio: uno *Scoperto* del 10%, con il *Minimo* di 250 euro).

> **Modulo Blu**
Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modello CAI), è un modulo da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.

> **Modulo di Adesione**
Il documento, firmato dall'*Aderente*, mediante il quale lo stesso aderisce alla *Polizza Collettiva*. Il *Modulo di Adesione* contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione.

> **Officina Mobile**
Autoveicolo per uso speciale, munito in modo permanente di speciali attrezzature e destinato in via prevalente al trasporto proprio.

> **PEC**
PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La *PEC* permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

> **Perdita Totale**
Il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:
- è stato rubato e non è stato ritrovato entro 30 giorni dal giorno della denuncia;
- subisce un *Danno Totale* (ossia, se il costo per ripararlo è uguale o superiore al 70% del suo *Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*).

> **PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)**
Veicolo composto dall'interazione di due motori, uno elettrico e uno endotermico. Il motore elettrico può essere ricaricato alla rete domestica o alle colonnine di ricarica pubbliche.

> **Polizza**
Il contratto di assicurazione, inteso come singola adesione alla *Polizza Collettiva*.

> **Polizza Collettiva**
Contratto di assicurazione stipulato con *Generali Italia* da *BMW Bank*, in qualità di *Contraente*, in favore dei propri clienti, che possono aderire come singoli alla *Polizza Collettiva*.

> **Premio**
La somma dovuta a *Generali Italia* per la singola adesione a fronte delle garanzie prestate. Comprende imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Il *Premio* è indicato nel *Modulo di Adesione* firmato dall'*Aderente*. L'*Aderente* può versare il *Premio*:

- in modalità unica anticipata, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a *Generali Italia* che *BMW Bank* gli comunica al momento dell'adesione;
- frazionato, con cadenza mensile, attraverso le rate di un finanziamento sottoscritto con *BMW Bank*. In tal caso, *BMW Bank* anticipa il *Premio* in unica soluzione a *Generali Italia* per conto dell'*Aderente*.

> **Proprietario**
L'intestatario al P.R.A. del *Veicolo* o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

> **Redion**
Redion Italy Insurance S.p.A., la compagnia che attraverso la sua *Struttura Organizzativa* gestisce i *Sinistri* per la garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva" per conto di *Generali Italia*.

> **Residenza**
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.

> **Residui del Sinistro**
Le tracce o i residui del bene che ha subito un *Sinistro* (ad esempio il *Veicolo* danneggiato dopo essere uscito di strada).

> **Rete Autorizzata**
La rete composta da:
- Circuito Carrozzeria SiCura (l'elenco delle carrozzerie che appartengono al Circuito Carrozzeria SiCura si trova sul sito www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie) o, per la garanzia "Rottura cristalli", i centri carglass® (l'elenco dei centri carglass® si trova sul sito www.carglass.it);
- *Centri convenzionati BMW/MINI*, compresi i centri autorizzati per le riparazioni (carrozzeria, autofficina o service);
- *Centri convenzionati Alphera* (se dotati di officina o carrozzeria) o centri segnalati dal *Centro Convenzionato Alphera*.

> **Rischio**
La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

> **Scoperto**
La percentuale del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Se lo *Scoperto* è presente, si trova indicato nel *Set Informativo*; può avere un limite minimo espresso in euro (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).

> **Set Informativo**
L'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'Informativa sulla privacy.

> **Sinistro**
L'evento dannoso per il quale *Generali Italia* presta l'assicurazione.

> **Sinistro Indennizzabile**
Sinistro che risponde a tutti i criteri necessari per essere coperto dalla *Polizza*, e per cui *Generali Italia* paga un *Indennizzo* all'*Assicurato*.

> **Somma Assicurata o Massimale**
La somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.

> **Struttura Organizzativa**
Si intende la *Struttura Organizzativa* di *Redion*, che:
- è costituita da responsabili, personale, attrezzature e presìdi (centralizzati e non centralizzati);
- è in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno (o entro i diversi limiti previsti dalla *Polizza*);
- in virtù di una specifica convenzione, provvede per conto di *Generali Italia* a:
 - contattare l'*Assicurato*;
 - organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico di *Generali Italia*.

> **Tempario**
Manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali.

> **Tempesta**
Fenomeno meteorologico caratterizzato da forte vento accompagnato da pioggia, grandine o neve ma senza scariche elettriche atmosferiche.

> **Terremoto**
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

> **Trasportati**
Le persone trasportate sul *Veicolo* in conformità alle disposizioni vigenti.

> **Valore a Nuovo**
Il *Valore Assicurato* senza applicazione del *Degrado*. Quando *Generali Italia* calcola l'*Indennizzo* per *Danno Totale*

con la formula del *Valore a Nuovo*, significa che valuta il *Veicolo* in base al *Valore Assicurato* e non in base al *Valore Commerciale*. *Generali Italia* non include nell'*Indennizzo* imposte o tasse, anche se comprese nel *Valore Assicurato*, tranne la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

> **Valore Assicurato**
Il valore del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*, comprensivo di optional fissati in modo stabile al *Veicolo* (per toglierli è necessario usare degli attrezzi) e installati dalla Casa Costruttrice (sia per i *Veicoli* nuovi, sia per quelli usati). Nel *Valore Assicurato* è compresa solo la quota d'IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre e non è compreso l'eventuale valore degli incentivi all'acquisto (ad esempio l'ecobonus). Il *Valore Assicurato* può essere più basso del valore presente nella fattura d'acquisto solo per assenza di IVA e incentivi all'acquisto.

> **Valore Commerciale**
È il valore che il *Veicolo* ha sul mercato. Per calcolarlo *Generali Italia* tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni di QUATTRORUOTE (la rivista dell'editoriale Domus che pubblica ogni mese le quotazioni dei veicoli usati).

> **Veicolo**
L'*Autovettura* assicurata, indicata nel *Modulo di Adesione*. Gli *Accessori* fissati in modo stabile al *Veicolo* (per toglierli è necessario usare degli attrezzi) e installati dalla Casa Costruttrice sono compresi, se inclusi nel *Valore Assicurato*.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - *Polizza Collettiva* "ALPHERA KEY2YOU": adesione e pagamento del *Premio*

Prima di aderire alla *Polizza Collettiva*, l'*Aderente*:

- riceve l'informativa precontrattuale e il *Set Informativo*, di cui prende visione;
- sceglie le garanzie assicurative in base alle proprie esigenze.

L'adesione alla *Polizza Collettiva* avviene con la firma del *Modulo di Adesione* da parte dell'*Aderente*.

L'*Aderente* può versare il *Premio*:

- **in modalità unica anticipata, mediante bonifico bancario** sul conto corrente intestato a *Generali Italia* che *BMW Bank* gli comunica al momento dell'adesione;
- **frazionato, con cadenza mensile, attraverso le rate di un finanziamento** sottoscritto con *BMW Bank*. In tal caso, *BMW Bank* anticipa il *Premio* in unica soluzione a *Generali Italia* per conto dell'*Aderente*.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Garanzie: da quando hanno effetto e quanto durano

Da quando hanno effetto le garanzie

Le garanzie sono attive dalla data di *Decorrenza*, che coincide con la data maggiore tra le seguenti:

- le ore 24.00 del giorno in cui l'*Aderente* sottoscrive il *Modulo di Adesione*;
- le ore 24:00 del giorno di accredito del *Premio* sul conto corrente di *Generali Italia*, se l'*Aderente* paga il *Premio* in modalità unica anticipata;
- le ore 00:00 del giorno riportato sull'attestato di consegna del *Veicolo* all'*Aderente*, in caso di ritiro successivo all'adesione.

La data di *Decorrenza* è indicata nel certificato di *Polizza*, che l'*Aderente* riceve in conseguenza dell'attivazione delle garanzie.

Quanto durano le garanzie

Le garanzie acquistate possono durare **da 12 a 84 mesi.** Nel *Modulo di Adesione, Generali Italia* indica quanto dura ciascuna garanzia. Alla scadenza della *Polizza*, non è previsto il rinnovo tacito.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 3 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, la *Polizza* vale in Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera.

La garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva", se le specifiche prestazioni non riportano un'indicazione diversa, vale in: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Le prestazioni "Dépannage (assistenza per far ripartire il *Veicolo*) e "Recupero del *Veicolo* fuori strada" **operano solo in Italia.**

In ogni caso, la *Polizza* non opera in Paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 4 - Beni assicurabili

Quali beni sono assicurabili

Generali Italia assicura le ***Autovetture*** acquistate con finanziamento o leasing *BMW Bank* presso i *Centri Convenzionati Alphera*. Tali *Autovetture* possono essere **nuove o usate**, di qualsiasi marca, immatricolate **al massimo 6 anni** prima dell'adesione.

Sono assicurabili solo le *Autovetture* immatricolate in Italia, **a uso privato o noleggio con conducente**.

Quali beni sono assicurabili solo con *Antifurto Satellitare*
Generali Italia assicura i *Veicoli* con un *Valore Assicurato* superiore a **150.000 euro** solo se installano un ***Antifurto Satellitare*** tra quelli in convenzione. L'elenco dei dispositivi ***Antifurto Satellitari*** convenzionati è disponibile presso i ***Centri Convenzionati Alphera.***

Deroghe
I *Veicoli* con *Valore Assicurato* **superiore a 250.000 euro** e quelli immatricolati da **più di 6 anni** possono essere assicurati solo se *Generali Italia* autorizza *BMW Bank* in modo esplicito.

Quali beni non sono assicurabili
Non sono assicurabili i veicoli:
- con **targa estera** o targa **Escursionista Estero**;
- **senza targa** o con **targa prova**;
- adibiti a **uso commerciale, taxi, noleggio senza conducente, autoambulanza o scuola guida**.

Art. 5 - *Beneficiari* dei diritti che nascono dalla *Polizza*
In caso di *Sinistro*, se i danni derivano dalle garanzie "*Furto* e *Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Rottura Cristalli", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*" o "Pacchetto imprevisti da circolazione":
- quando il *Veicolo* è in **leasing:**
 - in caso di *Perdita Totale, Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni a *BMW Bank* che, in quanto *Proprietario*, è anche *Beneficiario* dell'*Indennizzo* per i danni al *Veicolo*;
 - in caso di *Danno Parziale*, il *Beneficiario* è il *Locatario* del *Veicolo*, a cui *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* dopo il nulla osta di *BMW Bank;*
- quando il *Veicolo* **non è in leasing,** *Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni al *Proprietario* del *Veicolo*, che è anche il *Beneficiario* dell'*Indennizzo.*

Il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* può delegare la carrozzeria della *Rete Autorizzata* a incassare da *Generali Italia* l'*Indennizzo* per le riparazioni. Per farlo, deve:
- firmare un documento con l'importo delle riparazioni effettuate, concordate dalla carrozzeria con *Generali Italia*;
- se richiesto, inviare a *Generali Italia* una copia della fattura.

Se i danni derivano da garanzie diverse da quelle sopra elencate, *Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni all'*Assicurato*.

Art. 6 - Legge applicabile e oneri fiscali
Alla *Polizza* si applica la legge italiana. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche e integrazioni. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico di *BMW Bank*.

Art. 7 - Foro competente
In caso di controversie che riguardano l'esecuzione della *Polizza*, il foro competente è quello del luogo in cui l'*Assicurato* ha la *Residenza*, il domicilio o la sede legale.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 9 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Generali Italia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Generali Italia* a sanzioni anche

finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

> COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 10 - Diritto dell'*Aderente* al ripensamento
L'*Aderente* **può esercitare il diritto di ripensamento entro 60 giorni** dalla data di adesione alla *Polizza*, **solo se non ci sono stati *Sinistri***.
L'*Aderente* deve comunicare il ripensamento a *Generali Italia*, per il tramite di *BMW Bank*, in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare all'indirizzo **BMW Bank Gmbh Succursale Italiana, Via della Unione Europea, n. 4, 20097 San Donato Milanese MI;**
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **info.bmwcic@bmwcert.it.**

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, **valgono le date dei timbri postali o di invio della *PEC*.**
Fermi i termini e le modalità di ripensamento indicati sopra, se l'*Aderente* acquista la *Polizza* con *Acquisto a Distanza* mediante un'interfaccia online, può recedere anche dalla stessa piattaforma utilizzata per la sottoscrizione. In questo caso, entro 14 giorni dall'acquisto, l'*Aderente* deve cliccare sul pulsante "Recedi", seguire la procedura online e confermare la richiesta cliccando su "Conferma recesso". Dopo la conferma, riceverà un avviso di ricevimento della richiesta.
In caso di ripensamento, *Generali Italia* risolve la *Polizza* dalla data di *Decorrenza* e l'*Aderente* riceve tutto il *Premio* pagato (o la quota di *Premio* già versata, in caso di pagamento frazionato), al netto delle imposte.

Art. 11 - Recesso annuale
L'*Aderente* può **recedere alla scadenza di ogni *Anno Assicurativo,* con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento.**
L'*Aderente* deve comunicare il recesso a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare all'indirizzo **WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano;**
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **willisitaly@willis.mailcert.it;**
- con una e-mail da inviare all'indirizzo **ita-bmw-clienti@wtwco.com.**

Per l'esercizio del diritto al recesso entro i termini sopra indicati, **valgono le date dei timbri postali o di invio della *PEC*.**
In caso di recesso, *Generali Italia:*

- chiude la *Polizza* con effetto dalle 24:00 del giorno di scadenza dell'*Anno Assicurativo* di riferimento;
- **rimborsa all'*Aderente* il *Premio* pagato e non goduto al netto delle imposte.**

Art. 12 - Altri casi di chiusura anticipata della *Polizza*

In quali altri casi la *Polizza* si chiude prima della scadenza?
Generali Italia prevede la chiusura della *Polizza* prima della scadenza nei casi descritti di seguito.

- Quando è presente un **contratto di finanziamento** del *Veicolo* e l'***Aderente* lo estingue in anticipo**. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 24:00 del giorno di estinzione del finanziamento.** Se l'*Aderente* vuole, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel *Modulo di Adesione*. Dopo l'estinzione, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.
- Quando sul *Veicolo* è presente un **contratto di leasing e l'*Aderente* lo estingue in anticipo**. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 24:00 del giorno di estinzione.** Se l'*Aderente* riscatta lui stesso il *Veicolo*, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel *Modulo di Adesione*. Dopo l'estinzione, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.
- Quando sul *Veicolo* è presente un **contratto di leasing e avviene un subentro**, cioè il cambio del *Locatario*. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 00:00 del giorno del subentro.** Se l'*Aderente* vuole, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie, a favore del nuovo *Locatario*, fino alla scadenza indicata nel *Modulo*

di Adesione. Il nuovo *Locatario* deve acconsentire e comunicare a *Generali Italia* i propri dati per l'adesione. Dopo il subentro, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.

- Quando **il *Rischio* assicurato cessa, ossia nei seguenti casi:**
 - se il *Veicolo* non circola più in via definitiva (ad esempio se cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico);
 - se un terzo si appropria del *Veicolo* in modo indebito;
 - in caso di *Furto* totale o *Danno Totale* (coperto dall'assicurazione) al *Veicolo;*
 - se il *Veicolo* è venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, rottamato o esportato all'estero in via definitiva.

 Nei casi in cui il *Rischio* assicurato cessa, la *Polizza* non ha più effetto:
 - in caso di ***Furto***, dalle **ore 24:00 del giorno in cui l'*Aderente* fa la denuncia alle autorità;**
 - in tutti gli altri casi, dalle **ore 24:00 del giorno in cui *Generali Italia* riceve dall'*Aderente* la documentazione relativa all'evento** (vendita, *Danno Totale* ecc.).

Cosa deve fare l'*Aderente*?
In caso di **estinzione anticipata del finanziamento/leasing o in caso di subentro di un nuovo *Locatario* nel contratto di leasing:**

- se l'*Aderente* vuole far chiudere la *Polizza*, non deve fare nulla. **Il processo di chiusura e rimborso si attiva in automatico.**
- **se l'*Aderente* vuole mantenere le garanzie, deve comunicarlo a *Generali Italia*** entro 10 giorni da quando estingue il finanziamento o da quando avviene il subentro.

In caso di **cessazione del *Rischio***:

- **per avviare il processo di chiusura e rimborso**, l'*Aderente* deve **inviare a *Generali Italia* la documentazione che prova l'evento** (ad esempio la denuncia fatta alle autorità in caso di *Furto* del *Veicolo*, l'atto di vendita ecc.).

Le richieste e i documenti vanno inviati a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare a **WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano;**
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **willisitaly@willis.mailcert.it;**
- con una e-mail da inviare all'indirizzo **ita-bmw-clienti@wtwco.com.**

C'è un rimborso?
In caso di chiusura anticipata della *Polizza*, *Generali Italia* **rimborsa all'*Aderente* il *Premio* pagato e non goduto al netto delle imposte.**
Generali Italia **calcola il rimborso:**

- **a partire dall'*Anno Assicurativo* successivo** rispetto al giorno dell'evento, se la *Polizza* si chiude a causa di un ***Furto* totale** o di un ***Danno Totale*** (coperto dalla *Polizza*) al *Veicolo*;
- **a partire dal mese successivo** rispetto al giorno di chiusura della *Polizza*, in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Sospensione e trasferimento della *Polizza*
Non è prevista la possibilità di sospendere la *Polizza* o trasferirla su un altro veicolo.

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 14 - Dichiarazioni dell'*Aderente*/*Assicurato* – Variazioni del *Rischio*
Generali Italia consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni dell'*Aderente*/*Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti. L'*Aderente*/*Assicurato* si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati nel *Modulo di Adesione*.
L'*Aderente* /*Assicurato* deve fornire a *Generali Italia* informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.
Se l'*Aderente*/*Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, **può:**

- perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione[1].

1 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

***Generali Italia* può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.**
L'*Aderente*/*Assicurato* deve subito comunicare a *Generali Italia*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso della *Polizza* la situazione considerata al momento in cui la *Polizza* ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (***Aggravamento del Rischio***). Se l'*Aderente*/*Assicurato* non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo***[2].
L'*Aderente*/*Assicurato* può inoltre comunicare a *Generali Italia* se nel corso della *Polizza* la situazione considerata al momento in cui la *Polizza* ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**Diminuzione del *Rischio***). In tal caso, per la scadenza di *Premio* successivo alla comunicazione, *Generali Italia* può richiedere il minor *Premio* o recedere dalla *Polizza*[3].

Art. 15 - Obblighi dell'*Assicurato* in caso di installazione dell'*Antifurto Satellitare*
Se nel *Modulo di Adesione* l'*Aderente* dichiara che sul *Veicolo* è installato un *Antifurto Satellitare*, l'*Assicurato* ha i seguenti obblighi:
- deve **mantenere attivo l'abbonamento al servizio satellitare**, quando la tipologia di *Antifurto Satellitare* lo prevede, **per tutta la durata della *Polizza***;
- se l'antifurto presenta un'anomalia, rilevabile dall'*Assicurato* stesso o segnalata dalla centrale operativa, l'*Assicurato* **deve attivarsi e collaborare per risolvere il problema nel più breve tempo possibile**;
- in caso di *Sinistro*, **deve dimostrare**:
 - che **l'antifurto** è **installato** sul *Veicolo*, e che al momento del *Sinistro* era **attivo e funzionante** (a questo scopo vale il certificato di installazione e corretto funzionamento, da richiedere alla centrale operativa);
 - di aver **attivato il processo che consente l'invio dei dati alla centrale operativa**, se la tipologia di antifurto non prevede l'invio automatico delle coordinate per localizzare il *Veicolo*;
- se il *Veicolo* è stato ritrovato dopo un *Furto*, **deve far verificare e, se necessario, far ripristinare la funzionalità dell'antifurto**, e **deve dimostrare di averlo fatto in caso di successivi *Sinistri*.**

Se l'*Assicurato* non rispetta questi obblighi, subisce le conseguenze descritte sotto.
a) Se la presenza dell'antifurto è un **requisito richiesto per assicurare il *Veicolo*, l'*Assicurato* perde ogni diritto all'*Indennizzo* in relazione all'intera *Polizza*.**
b) Se la presenza dell'antifurto è un **requisito richiesto per acquistare una specifica garanzia/opzione, l'*Assicurato* perde ogni diritto all'*Indennizzo* in relazione a quella garanzia/opzione.**
c) Per quanto riguarda la **garanzia *Furto***, se non si ricade nel caso previsto al precedente punto a), *Generali Italia* indennizza il *Furto* con uno ***Scoperto* aggiuntivo del 20%**, che si somma agli altri *Scoperti* e *Minimi* previsti.

Art. 16 - Ispezione dei beni assicurati
Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 17 - Altre assicurazioni
In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile[4]. Se non lo fa, può perdere il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 18 - Perdita del diritto all'*Indennizzo*
L'*Assicurato* perde ogni diritto all'*Indennizzo* nei seguenti casi:
- se ingigantisce con dolo l'ammontare del danno;
- se dichiara che nel *Sinistro* sono andate distrutte o perse cose che al momento del *Sinistro* non esistevano;

2 Art. 1898 "Aggravamento del Rischio"
3 Art. 1897 "Diminuzione del Rischio"
4 Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

- se nasconde, sottrae o manomette cose che in realtà non hanno subito danni a causa del *Sinistro*;
- se porta come evidenza del *Sinistro* o dei danni subiti documenti falsi o alterati;
- se usa mezzi fraudolenti;
- se altera con dolo le tracce o i *Residui del Sinistro*;
- se facilita il progredire del *Sinistro* e ne aggrava così le conseguenze.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 19 - Modalità di reclamo

A *Generali Italia*

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Generali Italia*, la stessa lo trasmette senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'*IVASS*

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'***IVASS***, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, ***PEC***: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'*IVASS* devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a *Generali Italia* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere in modo più compiuto le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, **in alternativa all'Arbitro Assicurativo** (www.arbitroassicurativo.org), è obbligatorio avvalersi della **Mediazione** per le controversie sui contratti di assicurazione. La richiesta va inviata tramite lettera raccomandata alla sede legale di *Generali Italia*, o via *PEC* a generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Inoltre, **è possibile attivare:**

- **Negoziazione assistita**: la richiesta va inviata a *Generali Italia* tramite il proprio avvocato.
- **Procedura FIN-NET** per le controversie con un'impresa che ha sede in altro Stato membro dell'Unione Europea. È la procedura creata in Europa e dedicata alla risoluzione delle liti transfrontaliere. Per attivarla è possibile rivolgersi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it), oppure all'*IVASS*, che provvede a coinvolgere il soggetto competente e ne dà notizia al reclamante.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 21 - Trattamenti automatizzati.

Tenuto conto della numerosità dei dati trattati da *Generali Italia* e ai fini dell'efficiente, corretta e rapida gestione dei trattamenti effettuati, la stessa *Generali Italia*, per la finalità

di gestione del contratto di assicurazione, può avvalersi di processi, anche automatizzati di trattamento dei dati personali, con il consenso dell'interessato, anche di categorie particolari, fondati su algoritmi predefiniti o applicativi che sfruttano l'intelligenza artificiale.
In particolare, *Generali Italia* può avvalersi di processi di machine-learning (apprendimento automatico), deep-learning (apprendimento avanzato con il quale si simula l'apprendimento umano ed il sistema decisionale), generative AI (utilizzo di algoritmi di machine learning per generare nuovi contenuti che in precedenza si basavano sulla creatività dell'uomo e che possono essere, ad esempio, testo, audio, immagini, video e codice informatico) o di altra tipologia, in tutte le fasi del processo di vita del contratto di assicurazione e della sua gestione, o in parte di esse.
Contro la decisione espressa senza l'intervento dell'operatore umano, *Generali Italia* garantisce in ogni caso all'*Assicurato* il diritto di richiedere l'intervento umano finalizzato a una nuova valutazione, e di esprimere la propria opinione, nelle modalità ed attraverso i canali descritti all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi (1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iv) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii), (v), (vii) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: - Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021".
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili (ad esempio BMW Bank, Succursale Italiana) e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > FURTO E INCENDIO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, **i danni diretti e materiali al *Veicolo*** causati in modo immediato da uno dei seguenti eventi:

a) ***Furto*** o **tentato *Furto*** del *Veicolo* o di sue parti. In caso di *Furto*, l'*Assicurato* deve dimostrare a *Generali Italia* che i beni sottratti esistevano con la documentazione relativa all'acquisto. È compreso il danneggiamento causato al *Veicolo* allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno;
b) ***Incendio*** del *Veicolo* con sviluppo di fiamma, anche se causato da *Atti Vandalici*;
c) **esplosione** o **scoppio**;
d) azione del **fulmine**;
e) **urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada** che avvengono durante la circolazione del *Veicolo* successiva al *Furto*.

Art. 1.2 - *Somma Assicurata*
La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

Art. 1.3 - Spese aggiuntive
Generali Italia prevede inoltre le garanzie descritte sotto.

Perdita bagaglio.
La garanzia opera quando il *Veicolo* è stato rubato e non è stato ritrovato, o in caso di *Danno Totale* causato da un *Incendio*.
Generali Italia indennizza il valore del contenuto dei bagagli che si trovano nel *Veicolo* al momento del *Sinistro*. Sono esclusi gioielli, preziosi, denaro, biglietti di viaggio, titoli e altri valori in genere.
Il *Massimale* è **300 euro** per *Sinistro*.

Parcheggio e custodia.
La garanzia opera quando il *Veicolo* è stato ritrovato dopo un *Furto* totale.
Generali Italia rimborsa le spese necessarie per la custodia o il parcheggio del *Veicolo* disposti dall'autorità a seguito del ritrovamento.
Il *Massimale* è **500 euro** per *Sinistro*.

Spese per pratiche auto.
La garanzia opera quando il *Veicolo* è stato rubato e non è stato ritrovato.
Generali Italia rimborsa le spese che l'*Assicurato* sostiene per far annotare la perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà.
Se in seguito il *Veicolo* viene ritrovato, *Generali Italia* rimborsa anche le spese sostenute dall'*Assicurato* per la procura a vendere.

Spese di immatricolazione.
La garanzia opera quando il *Veicolo* è stato rubato e non è stato ritrovato.
Generali Italia rimborsa le spese che l'*Assicurato* sostiene per far immatricolare una nuova *Autovettura*, acquistata con finanziamento *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni:

a) da ***Furto***, anche solo tentato, che avvengono in conseguenza di ***Atti Vandalici***;

b) se il *Furto* è agevolato da una delle seguenti condizioni:
 - **mancata chiusura** del *Veicolo*;
 - **presenza sul *Veicolo* delle chiavi di accensione** o dei congegni automatici di apertura del Veicolo stesso;

c) che avvengono in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;

d) che avvengono in conseguenza di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione**;

e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 1.6 - *Scoperto* e *Minimo*

La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. **Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di Indennizzo in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

Se nel *Modulo di Adesione* l'*Aderente* dichiara che sul *Veicolo* è installato un *Antifurto Satellitare*, e l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 16 delle "Norme Comuni a tutte le garanzie", *Generali Italia* può indennizzare il *Furto* con uno ***Scoperto* aggiuntivo del 20%**.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA FURTO E INCENDIO

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL-AO-AQ-AR-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-GO-GR-IM-LI-LU-MC-MN-MO-MS-OR-PC-PD-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-RA-RE-RN-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VI-VR	5%	250 euro	10%	500 euro
AP-AT-CB-GE-LC-LO-LT-MB-MI-NO-NU-PE-PV-RM-RO-TO-VE-VT	7,5%	250 euro	15%	500 euro
AG-AN-CL-CS-CZ-EN-FR-IS-KR-LE-ME-MT-PA-PZ-RC-RG-RI-SR-TP-VV	10%	500 euro	20%	1.000 euro
AV-BA-BN-BR-BT-CE-CT-FG-NA-SA-TA	15%	750 euro	30%	1.500 euro

COME FUNZIONANO LO **SCOPERTO** E IL **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per *Incendio* o *Furto*
Somma Assicurata: 20.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 4.000 euro
Scoperto: 15% (15% di 4.000 euro = 600 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 3.400 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 600 euro (perché lo *Scoperto* del 15% del danno è maggiore del *Minimo* non indennizzabile).

COSA FACCIO IN CASO DI **FURTO**?

Allerta le autorità
- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo *Veicolo*.

Fai subito la denuncia
- invia entro **3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, insieme alla denuncia fatta all'autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*
- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*,** *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

COSA FACCIO IN CASO DI **INCENDIO**?

Segnala l'*Incendio*
- allontanati il più possibile dal *Veicolo*, richiedi l'intervento dei vigili del fuoco, indicando loro il luogo dell'*Incidente*.

Fai subito la denuncia
- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*
- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

Art. 1.7 - Ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti
Se l'*Assicurato* scopre che il *Veicolo* rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:
- informare *Generali Italia*;
- inviare a *Generali Italia* la documentazione sul ritrovamento che le autorità gli hanno rilasciato.

L'*Assicurato* ha questi obblighi sempre: sia prima, sia dopo il pagamento dell'*Indennizzo*.
Se il *Veicolo* è recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può scegliere di:
- **rientrare in possesso del *Veicolo***. Per farlo, deve farne richiesta a *Generali Italia* entro 7 giorni da quando ha conoscenza che il *Veicolo* è stato ritrovato. Deve anche rimborsare l'*Indennizzo* che ha ricevuto per il *Furto*.

- **non conservare la proprietà del *Veicolo***. Per farlo, deve comunicare la sua decisione a *Generali Italia* entro 7 giorni. In questo caso, o se entro i 7 giorni non riceve alcuna comunicazione, *Generali Italia* può vendere il *Veicolo* e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'*Indennizzo.*

Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi previsti, eventuali spese o danni economici causati per questo a *Generali Italia* restano a suo carico.

SEZIONE 2 > EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** al *Veicolo* causati in modo immediato da uno dei seguenti eventi:

- **bufera, *Tempesta*, tromba d'aria, uragano, *Alluvione*, frana, smottamento, caduta di grandine o neve, *Terremoto*, eruzione vulcanica;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri *Atti Vandalici*.**

Se il danno è causato da un evento naturale, questo deve:

- essere dimostrato;
- essere riscontrabile su una pluralità di enti.

Il danno deve essere causato da uno degli eventi elencati e non da un *Sinistro* da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.

Art. 2.2 – *Somma Assicurata*
La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario*/*Locatario* non può detrarre.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario*/*Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza:

a) **i danni che non sono causati in modo immediato** dagli eventi assicurati. Ad esempio, sono esclusi i danni all'impianto elettrico del *Veicolo* che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione, o causati dall'urto contro il *Veicolo* di oggetti trascinati dal vento;
b) i danni al motore che derivano dall'**aspirazione di acqua**;
c) i danni che avvengono in conseguenza di ***Allagamenti*, mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici**;
d) i danni che avvengono in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
e) i danni che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare** o **radioattività**.

Art. 2.5 – *Scoperto* e *Minimo*
La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nelle tabelle sottostanti. Questo importo non può essere comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nelle stesse tabelle.
Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- il tipo di evento che causa il *Sinistro* (naturale o vandalico/sociopolitico);
- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank*** presso un ***Centro Convenzionato Alphera* o**

***BMW/MINI*. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA IN CASO DI EVENTI NATURALI

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL-AO-BS-BZ-CA-FI-GR-LI-LU-MB-MI-MS-NO-NU-OR-PC-PI-PO-PR-PV-RI-RM-SI-UD	5%	500 euro	10%	750 euro
AN-AQ-AR-BG-BO-CB-CN-CO-CR-FE-GO-IS-LC-LT-MN-PG-PN-PT-RN-SS-SU-TE-TN-TR-TS-TV-VA-VR	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AG-AP-AT-BA-BI-BL-BR-BT-CH-FC-FM-FR-GE-IM-KR-LE-LO-MC-ME-MO-MT-NA-PD-PE-PU-PZ-RA-RC-RE-RO-SA-SO-SP-SR-SV-TP-VB-VC-VE-VI-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AV-BN-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-PA-RG-TA-TO-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA CASO DI ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL-AQ-AR-BG-BI-BL-BS-BZ-CB-CR-FC-FE-FR-GO-GR-IM-IS-LO-LU-MO-MS-NO-OR-PE-PG-PI-PR-RE-RN-SI-SP-SS-SV-TE-TR-TV-UD-VA-VB-VI-VR	5%	500 euro	10%	750 euro
AO-AP-BO-CN-CO-FM-LC-MB-MI-MN-PC-PD-PN-PU-PV-RA-RM-RO-SO-TN-TS-VE	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AN-AT-CA-CH-CZ-EN-FI-GE-KR-LI-LT-MC-ME-MT-NU-PA-PO-PT-PZ-RC-RI-SU-TO-VC-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-FG-LE-NA-RG-SA-SR-TA-TP-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro

COME FUNZIONANO LO **SCOPERTO** E IL **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per eventi naturali, *Atti Vandalici* o eventi sociopolitici

Somma Assicurata: 20.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 20.000 euro
Scoperto: 10% (10% di 20.000 euro = 2.000 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 18.000 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 2.000 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è maggiore del *Minimo* non indennizzabile).

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI DA EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI O EVENTI SOCIOPOLITICI**?

Fai subito la denuncia

- invia entro **3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**. In caso di *Atto Vandalico* invia anche la denuncia che hai presentato alle autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*

- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW*/*MINI***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

SEZIONE 3 > ROTTURA CRISTALLI

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
In caso di **rottura accidentale dei cristalli** che delimitano l'abitacolo del *Veicolo, Generali Italia* indennizza, nei limiti previsti in *Polizza:*
- il costo di riparazione o sostituzione dei cristalli rotti;
- i danni diretti e materiali ad altre parti del *Veicolo* causati dalla rottura dei cristalli, o dalle operazioni di rimozione o applicazione dei cristalli stessi.

I cristalli coperti da questa garanzia sono:
- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali;
- tetto panoramico.

Art. 3.2 – *Massimale*
La garanzia prevede tre possibili opzioni, tra cui l'*Aderente* può scegliere, con *Massimali* diversi:
- **OPZIONE A: 1.000 euro;**
- **OPZIONE B: 1.500 euro;**
- **OPZIONE C: 2.000 euro.**

L'opzione scelta è riportata nel *Modulo di Adesione*. Non è previsto un limite per *Anno Assicurativo*, ma solo per *Sinistro*. Il *Massimale* è unico anche in caso di rottura di più cristalli.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Eventi non assicurati
Questa garanzia non assicura gli **specchietti** e la **fanaleria**.
Sono escluse **rigature, screpolature** o simili.
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono in conseguenza di:
a) eventi coperti dalle garanzie "***Furto* e *Incendio***" ed "**Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici**", descritte nelle sezioni 1 e 2;
b) **mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici, *Allagamenti***;
c) atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
d) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare** o **radioattività**.

Art. 3.5 - *Franchigia*
Generali Italia prevede una *Franchigia* non indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Se il cristallo danneggiato è riparato e non sostituito, la *Franchigia* è più bassa. *Generali Italia* **azzera la *Franchigia*** se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare o sostituire il cristallo rotto presso la *Rete Autorizzata***.

TABELLA DELLE FRANCHIGIE APPLICATE IN CASO DI ROTTURA DEI CRISTALLI

PROVINCE	TIPO DI INTERVENTO	FRANCHIGIA PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	FRANCHIGIA FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
TUTTE	SOSTITUZIONE	0 euro	250 euro
	RIPARAZIONE	0 euro	100 euro

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AI CRISTALLI**?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 4 > COLLISIONE

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia non può mai essere inserita in *Polizza* assieme alle garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione con limite di *Indennizzo*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* da una **collisione con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato**, anche se non assicurato. Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.
Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno[5] per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:
a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
d) il *Legittimo Conducente.*
La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 4.2 – *Somma Assicurata*
La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.4 – Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 – in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 – in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[6];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[7];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare** o **radioattività**.

Art. 4.5 - *Scoperto* e *Minimo*
La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere

5 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile
6 Art. 122 "Esercitazioni di guida"
7 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.
Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA COLLISIONE

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP – VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro

COME FUNZIONANO LO **SCOPERTO** E IL **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per collisione
Somma Assicurata: 20.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 20.000 euro
Scoperto: 10% (10% di 20.000 euro = 2.000 euro) con un *Minimo* di 1.000 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 18.000 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 2.000 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è maggiore del *Minimo* non indennizzabile).

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AL VEICOLO**?

Fai subito la denuncia

- invia entro **3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*

- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

SEZIONE 5 > COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia non può mai essere inserita in *Polizza* assieme alle garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "*Collisione*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* da una **collisione con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato**, anche se non assicurato. Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.
Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno[8] per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:
a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente;*
b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
d) il *Legittimo Conducente.*
La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 5.2 – *Massimale*
Il *Massimale* è **5.000 euro per *Sinistro.***

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.4 - Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 – in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 – in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[9];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[10];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 5.5 - *Scoperto* e *Minimo*
La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.
Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:
- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;

8 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile
9 Art. 122 "Esercitazioni di guida"
10 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. Deve **farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	500 euro	20%	850 euro

COME FUNZIONANO **MASSIMALE, SCOPERTO** E **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per collisione
Massimale: 5.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 6.000 euro
Scoperto: 5% (5% di 5.000 euro = 250 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 4.500 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 1.500 euro (l'eccedenza rispetto al *Massimale*, più il *Minimo* non indennizzabile, che in questo caso è maggiore dello *Scoperto*).

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AL VEICOLO**?

Fai subito la denuncia
- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*
- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

SEZIONE 6 > KASKO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia non può mai essere inserita in *Polizza* assieme alle garanzie "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza,* i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dai seguenti eventi:

- **collisione** con altro veicolo a motore immatricolato, anche se non assicurato o non identificato;
- **urto** del *Veicolo* contro **ostacoli mobili o fissi;**
- **urto di oggetti** contro il *Veicolo;*
- **uscita di strada o ribaltamento.**

Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.

Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno[11] per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
d) il *Legittimo Conducente.*

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 6.2 – *Somma Assicurata*

La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[12];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[13];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;

11 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile
12 Art. 122 "Esercitazioni di guida"
13 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 6.5 - *Scoperto* e *Minimo*

La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. **Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA KASKO

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro

COME FUNZIONANO LO **SCOPERTO** E IL **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per uscita di strada
Somma Assicurata: 20.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 20.000 euro
Scoperto: 10% (10% di 20.000 euro = 2.000 euro) con un *Minimo* di 1.000 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 18.000 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 2.000 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è maggiore del *Minimo* non indennizzabile).

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AL VEICOLO**?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*

- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

SEZIONE 7 > KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia non può mai essere inserita in *Polizza* assieme alle garanzie "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dai seguenti eventi:

- **collisione** con altro veicolo a motore immatricolato, anche se non assicurato;
- **urto** del *Veicolo* contro **ostacoli mobili o fissi;**
- **urto di oggetti** contro il *Veicolo;*
- **uscita di strada o ribaltamento.**

Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.

Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno[14] per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
d) il *Legittimo Conducente.*

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 7.2 – *Massimale*

Il *Massimale* è **5.000 euro per *Sinistro.***

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[15];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[16];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

14 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile
15 Art. 122 "Esercitazioni di guida"
16 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 7.5 - *Scoperto* e *Minimo*

La garanzia prevede uno ***Scoperto***, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al ***Minimo*** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo *Scoperto* e il *Minimo***:
 - in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
 - in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. **Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

TABELLA DEGLI SCOPERTI E MINIMI APPLICATI ALLA GARANZIA KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	500 euro	20%	850 euro

COME FUNZIONANO **MASSIMALE, SCOPERTO** E **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per uscita di strada

Massimale: 5.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 6.000 euro
Scoperto: 5% (5% di 5.000 euro = 250 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 4.500 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 1.500 euro (l'eccedenza rispetto al *Massimale*, più il *Minimo* non indennizzabile, che in questo caso è maggiore dello *Scoperto*).

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AL VEICOLO**?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*

- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank*** un'altra ***Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*,** *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* a tuo carico.

SEZIONE 8 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti sotto, **i danni da infortunio causati al *Legittimo Conducente*** del *Veicolo* da un *Incidente* stradale. Solo per questa garanzia, per *Veicolo* si intende anche l'*Autovettura* concessa all'*Aderente* in sostituzione di quella assicurata, se questa non è disponibile o non può essere utilizzata per un certo tempo.

Art. 8.1.2 - Rimborso spese di fisioterapia
Generali Italia rimborsa, nei limiti previsti, le **spese per le sedute di fisioterapia prescritte dal medico**, se sono **correlate in modo diretto al *Sinistro***. L'*Assicurato* deve presentare la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso, che deve riportare l'indicazione dell'infortunio subito. La prescrizione medica deve prevedere almeno 3 sedute di fisioterapia.

Art. 8.1.3 - Diaria per ricovero
Se l'infortunio del conducente richiede il **ricovero in un *Istituto di Cura,*** *Generali Italia* paga una **diaria giornaliera** per ciascun giorno di ricovero, fino a un **massimo di 180 giorni**. Per il calcolo della durata, *Generali Italia* non conteggia il giorno di dimissione ed esclude i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 8.1.4 - Invalidità permanente
Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza un'**invalidità permanente**, ***Generali Italia* riconosce un'indennità**. Tale indennità si calcola sul *Massimale* in proporzione al grado di invalidità accertato. *Generali Italia* non prevede alcun *Indennizzo* se l'invalidità permanente è inferiore o uguale al 3%. Se l'invalidità permanente supera il 3%, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* solo per la parte che supera tale soglia. L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale avviene l'infortunio.

COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI **INVALIDITÀ PERMANENTE**?

Esempio di calcolo dell'*Indennizzo* in caso di invalidità permanente
Massimale per invalidità permanente: 75.000 euro
Invalidità permanente accertata: 13%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 3%
Invalidità permanente al netto della percentuale non indennizzabile: 10% (13%-3%)
Indennizzo per invalidità permanente: 7.500 euro (10% di 75.000 euro)

Come si calcola la percentuale di invalidità?
Generali Italia calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"[17], e tiene conto dei principi elencati sotto.

- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale in modo assoluto e irrimediabile, *Generali Italia* li considera come se fossero persi dal punto di vista anatomico.
- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale solo in parte, *Generali Italia* riduce le percentuali della tabella in proporzione alla funzionalità persa.
- Se più organi o arti sono persi dal punto di vista anatomico o perdono il proprio uso funzionale in tutto o in parte, *Generali Italia* cumula le percentuali previste per ciascuno di essi fino a un massimo del 100%.
- Se l'*Assicurato* è mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella "INAIL" per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro, e viceversa.

17 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino al giorno di Decorrenza del contratto

Art. 8.1.5 - Morte
Se l'infortunio ha come conseguenza la **morte dell'*Assicurato*, *Generali Italia* paga agli eredi il *Massimale* previsto**. La morte deve verificarsi entro un anno dal giorno in cui avviene il *Sinistro*. I *Massimali* per invalidità permanente e per morte non si possono sommare. Per questo motivo, quando *Generali Italia* paga un *Sinistro* per morte, riduce il *Massimale* di quanto ha già pagato per l'eventuale invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate.
Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica. *Generali Italia* paga quanto dovuto solo se presenti:
- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture ecc.), che attestano la spesa sostenuta;
- tutta la documentazione medica.

Art. 8.1.6 - Criteri di indennizzabilità

Eventuali patologie che esistevano prima dell'infortunio possono influire sull'*Indennizzo*?
Generali Italia riconosce l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* non è integro e sano dal punto di vista fisico, *Generali Italia* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche che già esistevano, o sopravvenute ma che non dipendono dall'*Incidente* stradale. In caso di mutilazioni o difetti fisici che già esistevano, *Generali Italia* riconosce l'indennità per invalidità permanente solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona integra dal punto di vista fisico.

Art. 8.2 – *Massimali*
La **diaria** per ricovero è di **100 euro per ogni giorno** di ricovero. Massimo **180 giorni per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo.***
Il *Massimale* per le spese di **fisioterapia** è di **300 euro per *Sinistro.***
Per i casi di **invalidità permanente e morte**, la garanzia prevede due possibili opzioni, tra cui l'*Aderente* può scegliere, con *Massimali* diversi*:*
- **OPZIONE A: 75.000 euro;**
- **OPZIONE B: 150.000 euro.**

L'opzione scelta è riportata nel *Modulo di Adesione.* I *Massimali* per invalidità permanente e morte non possono sommarsi.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.4 - Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni:
a) che avvengono quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 – in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 – in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[18];
b) causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza);
c) che avvengono quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal

18 Art. 122 "Esercitazioni di guida"

Codice della Strada[19];

e) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
f) che avvengono in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
g) che avvengono in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
h) che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

COSA FACCIO IN CASO DI **INFORTUNIO**?

Avvia la procedura per l'*Indennizzo* del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, insieme alla copia del certificato medico.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

19 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 9 > ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La prestazione è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La prestazione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 – Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia eroga le prestazioni sottoindicate tramite *Redion*, nei limiti e alle condizioni che seguono. Se l'*Assicurato* si trova in difficoltà a seguito di un evento accidentale tra quelli previsti, può chiamare *Redion*, che gli fornisce le prestazioni richieste.

Art. 9.1.2 - Soccorso Stradale
La prestazione "Soccorso stradale" è prevista se il *Veicolo* **rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi in modo autonomo** a seguito di uno dei seguenti eventi:
a) ***Guasto***;
b) ***Incidente*** stradale;
c) ***Incendio***;
d) ***Furto*** tentato o parziale;
e) **ritrovamento** dopo un *Furto*;
f) qualsiasi altro danno, purché causato da un **evento coperto da una garanzia prevista da questo prodotto**.

Per ottenere il soccorso, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion*** e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del *Veicolo*. Il traino prevede il trasporto del *Veicolo* dal luogo del fermo alla più vicina officina del Circuito Carrozzeria SiCura. Se ciò è impossibile o antieconomico, il mezzo di soccorso porta il *Veicolo* all'officina più vicina.
In ogni caso, la prestazione opera fino a un massimo di **200 km** (calcolati sul percorso compiuto dal mezzo di soccorso tra andata e ritorno). Le spese relative ai km eccedenti restano a carico dell'*Assicurato*.
Redion fornisce la prestazione solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

Art. 9.1.3 - Dépannage (assistenza per far ripartire il *Veicolo*)
La prestazione "Dépannage", ossia l'assistenza per far ripartire il *Veicolo*, è prevista **solo in Italia**, e solo se il *Veicolo* **rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi in modo autonomo** a seguito di uno dei seguenti eventi:
a) smarrimento o rottura delle **chiavi**;
b) foratura degli **pneumatici**;
c) esaurimento della **batteria termica**;
d) scaricamento totale della **batteria**, in caso di ***Veicolo BEV* o *PHEV***;
e) **mancato avviamento** in genere.

Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che valuta se è possibile fare la riparazione sul posto in base all'entità e al tipo di situazione/*Guasto*. Se l'esito della valutazione è positivo e se **nel raggio di 20 km** da dove si è verificato il *Sinistro* è disponibile un'*Officina Mobile*, *Redion* la invia per la riparazione. **In caso di batteria scarica su *Veicolo BEV* o *PHEV*, l'*Officina Mobile* fornisce la ricarica minima necessaria per raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile**.
Se durante l'intervento l'*Officina Mobile* riscontra che non è possibile riparare il *Veicolo* sul posto, si procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".
Per i *Veicoli BEV* o *PHEV*, se la batteria è del tutto scarica e non è possibile la ricarica sul posto, *Redion* mette a disposizione un mezzo di soccorso per trainare il *Veicolo* fino alla più vicina colonnina di ricarica.
Generali Italia tiene a proprio carico il costo relativo alla prestazione solo se l'*Officina Mobile* si trova **entro 20 Km** dal luogo del fermo. In caso contrario, interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Art. 9.1.4 - *Autovettura* sostitutiva
La prestazione "*Autovettura* sostitutiva" è prevista a seguito di un *Sinistro Indennizzabile* nei seguenti casi:
a) quando il *Veicolo* subisce un ***Danno Totale;***
b) quando il *Veicolo* subisce un ***Furto* totale;**

c) quando il *Veicolo* risulta **inutilizzabile** a seguito di un ***Danno Parziale*, la cui riparazione richiede più di 3 ore lavorative di manodopera** (la manodopera deve essere certificata dall'officina secondo i *Tempari* della Casa Costruttrice ed essere conforme ai *Tempari* dell'ANIA).

Caratteristiche dell'*Autovettura* sostitutiva
Nei casi indicati sopra, all'*Assicurato* è messa a disposizione un'*Autovettura* sostitutiva, con le seguenti caratteristiche:
- **senza autista**;
- a **chilometraggio illimitato**;
- coperta dalle seguenti **garanzie assicurative**: **RCA**, **CDW** (eliminazione parziale franchigia Kasko), **TP** (eliminazione parziale franchigia *Furto*);
- con possibilità di **seconda guida** al momento della prenotazione (senza costi aggiuntivi), per inserire un conducente in più oltre all'intestatario del contratto di noleggio;
- di **segmento equivalente** al *Veicolo* in riparazione, se disponibile, con il limite del segmento "E".

L'*Assicurato* deve **chiamare *Redion*** per chiedere l'*Autovettura* sostitutiva, che gli è messa a disposizione presso un autonoleggio convenzionato con *Redion* stessa, secondo la disponibilità e le condizioni dell'autonoleggio e durante il relativo orario di apertura. **Per erogare la prestazione, l'autonoleggio richiede all'*Assicurato* il numero di una carta di credito (le carte prepagate non sono accettate), a titolo di cauzione.**

Durata della prestazione
L'*Autovettura* resta a disposizione dell'*Assicurato* per un tempo che varia a seconda del livello di prestazione scelto dall'*Aderente* (Livello Standard o Livello Top), nei termini indicati di seguito. Il Livello scelto è indicato nel *Modulo di Adesione*.

Se l'*Aderente* sceglie il Livello Standard
In caso di *Danno Parziale*, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:
- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **fuori dalla *Rete Autorizzata***;
- fino a **7 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **presso la *Rete Autorizzata***.

In caso di *Danno Totale* o *Furto* totale, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:
- fino a **10 giorn**i consecutivi se l'*Aderente* non riacquista un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*;
- **fino alla consegna della nuova *Autovettura***, e comunque **non oltre 21 giorni** consecutivi, **se entro 21 giorni dal ritiro dell'*Autovettura* sostitutiva l'*Aderente* sottoscrive un ordine d'acquisto con finanziamento/leasing *BMW Bank*** per una nuova *Autovettura* **presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***.

In caso di *Furto* totale*,* **fermi i limiti sopra indicati**, se il *Veicolo* è stato ritrovato e l'*Assicurato* ne rientra in possesso, l'*Autovettura* sostitutiva resta a sua disposizione:
- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il *Veicolo* è in grado di circolare;
- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del *Veicolo* riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Se l'*Aderente* sceglie il Livello Top
In caso di *Danno Parziale*, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:
- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **fuori dalla *Rete Autorizzata***;
- fino a **50 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **presso la *Rete Autorizzata***.

In caso di *Danno Totale* o *Furto* totale, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:
- fino a **10 giorni** consecutivi se l'*Aderente* non acquista un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*;
- **fino alla consegna della nuova *Autovettura***, e comunque **non oltre 180 giorni** consecutivi, **se entro 21 giorni dal ritiro dell'*Autovettura* sostitutiva l'*Aderente* sottoscrive un ordine d'acquisto con finanziamento/leasing *BMW Bank*** per una nuova *Autovettura* **presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***.

In caso di *Furto* totale, **fermi i limiti sopra indicati**, se il *Veicolo* è stato ritrovato e l'*Assicurato* ne rientra in possesso, l'*Autovettura* sostitutiva resta a sua disposizione:

- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il *Veicolo* è in grado di circolare;
- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del *Veicolo* riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Art. 9.1.5 - Recupero del *Veicolo* fuori strada
La prestazione "Recupero del *Veicolo* fuori strada" è prevista se **il *Veicolo* esce dalla sede stradale a seguito di un *Incidente* stradale**, anche se causato da *Furto* o *Incendio*. Il *Veicolo* deve essere tanto danneggiato da non riuscire a rientrare in strada in modo autonomo.
Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che invia un mezzo di recupero per riportare il *Veicolo* sulla sede stradale.
Generali Italia tiene a proprio carico le spese **fino a 600 euro per *Sinistro***.
La prestazione opera solo in Italia.

Art. 9.1.6 - Spese di taxi
La prestazione "Spese di taxi" è prevista se si attiva la prestazione "*Autovettura* sostitutiva". Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che gli mette a disposizione un taxi per ritirare l'*Autovettura* sostitutiva presso la stazione di noleggio convenzionata.
Generali Italia tiene a proprio carico il costo del taxi fino a un massimo di **150 euro per *Sinistro.***

Art. 9.1.7 - Spese di albergo
La prestazione "Spese d'albergo" è prevista quando **l'*Assicurato* deve pernottare per forza fuori casa, a seguito di un *Sinistro*** che avviene a **oltre 50 km** dal proprio Comune di *Residenza*. Tale *Sinistro*:
- deve causare al *Veicolo* l'*Immobilizzazione* o un *Danno Totale*;
- deve essere un *Sinistro Indennizzabile* con una delle seguenti garanzie, se previste in *Polizza*: "*Furto* e *Incendio*", "*Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevisti da circolazione" (che include la "Collisione con *Animali Selvatici*" e la "Collisione con veicoli non identificati").

In questo caso, per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che cerca e prenota un albergo. *Generali Italia* tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione fino a **300 euro**. Il *Massimale* è complessivo per tutte le persone coinvolte nel *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

Art. 9.1.8 - Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri
La prestazione "Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri" è prevista **solo se il *Veicolo* subisce un *Sinistro* mentre si trova a oltre 50 km dal Comune di *Residenza* dell'*Assicurato*.** Tale *Sinistro*:
- deve essere un *Sinistro Indennizzabile* ai sensi di una delle seguenti garanzie, se previste in *Polizza*: "*Furto* e *Incendio*", "*Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevisti da circolazione" (che include la "Collisione con *Animali Selvatici*" e la "Collisione con veicoli non identificati");
- deve causare danni al *Veicolo* tali da richiedere:
 - un tempo di riparazione del *Veicolo* **superiore alle 8 ore**, oppure
 - un tempo di *Immobilizzazione* del *Veicolo* **superiore a**:
 - **36 ore**, se il *Veicolo* si trova in **Italia**;
 - **4 giorni**, se il *Veicolo* si trova **all'estero**.

Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che fornisce all'*Assicurato* e ai *Trasportati* una delle seguenti opzioni per rientrare alla *Residenza* o proseguire il viaggio:
- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino a **300 euro** se il rientro o il proseguimento del viaggio avviene dall'Italia;

- fino a **600 euro** se il rientro o il proseguimento del viaggio avviene dall'estero.

Art. 9.1.9 - Rimpatrio del *Veicolo*
La prestazione "Rimpatrio del *Veicolo*" è prevista se il *Veicolo* resta ***Immobilizzato* all'estero**, con un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,** a seguito di:
a) ***Guasto***;
b) ***Incidente*** stradale;
c) ***Incendio***;
d) ***Furto*** tentato o parziale;
e) **ritrovamento** dopo un *Furto*, se il *Veicolo* è stato ritrovato all'estero in condizioni tali da non poter essere utilizzato;
f) qualsiasi altro danno, purché causato da un **evento coperto da una garanzia prevista da questo prodotto**.

Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a *Redion***, che prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza all'estero al luogo concordato con l'*Assicurato* in Italia.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi a:
- trasporto del *Veicolo* per il rimpatrio dall'estero all'Italia;
- giacenza del *Veicolo* all'estero, dalla data in cui l'*Assicurato* comunica il *Sinistro* a *Redion*.

I costi sono a carico di *Generali Italia* fino a una somma pari al *Valore Commerciale* del *Veicolo* dopo il *Sinistro*. Se il *Veicolo* ha un *Valore Commerciale* molto basso, il *Massimale* non scende comunque sotto un valore minimo di **500 euro. Gli eventuali costi eccedenti restano a carico dell'*Assicurato***.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.2 – Eventi non assicurati
Le prestazioni non sono previste in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario*/*Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.3 - Esclusioni contrattuali
Le prestazioni non operano per *Sinistri* che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta;
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[20];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Allagamenti*, *Alluvioni***, e in occasione di tutti gli eventi atmosferici che hanno caratteristiche di **calamità naturali**;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse**;
g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**;
h) quando il *Veicolo* circola **fuori dai tracciati stradali e carrabili**, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Redion non è responsabile per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese in cui è prestata l'assistenza o conseguenti ad altre circostanze fortuite e imprevedibili.
Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni, si aggiungono le seguenti esclusioni:

20 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

- **Per il "Soccorso stradale", sono a carico dell'*Assicurato*:**
 - il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per fare le riparazioni;
 - le spese per il traino se il *Veicolo* subisce l'*Incidente* o il *Guasto* fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate;
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del *Veicolo* fuori strada";
 - le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio.
- **Per il "Dépannage", sono a carico dell'*Assicurato*:**
 - il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, se utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
 - le operazioni di ordinaria manutenzione.
- **Per il "Recupero del *Veicolo* fuori strada", sono a carico dell'*Assicurato*** le spese per il recupero se il *Veicolo* subisce il *Sinistro* durante la circolazione fuori dalla sede stradale pubblica o aree equiparate (percorsi fuoristrada).
- **Per l'*Autovettura* sostitutiva, sono a carico dell'*Assicurato*:**
 - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'*Autovettura* sostitutiva;
 - le spese per le assicurazioni relative all'*Autovettura* sostitutiva non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, fermo quanto previsto dalla prestazione "*Autovettura* sostitutiva";
 - le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere pagate all'autonoleggio dall'*Assicurato*;
 - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere autorizzata da *Generali Italia* tramite *Redion*.
- **Per il "Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri"**, è escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.
- **Per le "Spese d'albergo"**, sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

COSA FACCIO IN CASO DI **NECESSITÀ**?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.77.64.95** o, anche dall'estero, il numero **+39.02.58.24.63.59**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

***Redion* è operativa 24 ore su 24!**

SEZIONE 10 > PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*" e non può mai essere inserito assieme alle garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia indennizza i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dagli eventi descritti sotto.

10.1.1 - Collisione con *Animali Selvatici*
Generali Italia indennizza, fino a **3.000 euro per *Sinistro***, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* **da un urto o da una collisione contro un *Animale Selvatico.*** In ogni caso, l'*Indennizzo* non può mai superare l'ammontare del danno o il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.
La garanzia opera solo se il fatto avviene su una strada asfaltata aperta al pubblico. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.
Generali Italia indennizza il danno solo se l'*Assicurato* presenta la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente). Tali documenti devono certificare senza dubbio che il *Sinistro* è avvenuto, e che è avvenuto secondo le modalità previste da questa garanzia.

10.1.2 - Collisione con veicoli non identificati
Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* **da un urto o da una collisione contro un veicolo non identificato.** Il *Sinistro* è coperto solo se è considerato risarcibile dalla gestione *CONSAP* (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) o dalla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
La garanzia prevede quanto segue:
- se il *Sinistro* causa **sia danni a cose, sia danni gravi a persone,** *Generali Italia* indennizza i danni al *Veicolo* **fino a 500 euro**. Questo perché il limite di *Indennizzo* è la somma entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose21;
- se il *Sinistro* causa **sia danni a cose, sia danni non gravi a persone,** *Generali Italia* indennizza i danni al *Veicolo* **fino a 5.000 euro**. Questo perché, in questo caso, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada risarcisce solo i danni alle persone e non i danni alle cose22.

In ogni caso, l'*Indennizzo* non può mai superare l'ammontare del danno o il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.2 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.3 - Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[23];

21 Art. 283 "Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica" del Codice delle Assicurazioni Private
22 Art. 283 "Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica" del Codice delle Assicurazioni Private
23 Art. 122 "Esercitazioni di guida"

b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[24];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

In caso di **collisione con *Animali Selvatici***, il conducente responsabile del *Sinistro* deve fermarsi e fare ciò che può per far **soccorrere l'animale ferito**[25]. La garanzia "Collisione con *Animali Selvatici*" non opera se il conducente del *Veicolo* è sanzionato per non averlo fatto.

Art. 10.4 - *Franchigia*

Generali Italia prevede una ***Franchigia*** non indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. **Per la garanzia "Collisione con veicoli non identificati", *Generali Italia* applica la *Franchigia* solo se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone.**

Generali Italia **riduce la *Franchigia***:

- in caso di ***Danno Parziale***, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
- in caso di ***Danno Totale***, se l'*Assicurato* **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. **Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

TABELLA DELLE FRANCHIGIE APPLICATE AL PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

PROVINCE	FRANCHIGIA PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	FRANCHIGIA FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
TUTTE	150 euro	300 euro

COME FUNZIONANO **MASSIMALE** E **FRANCHIGIA**?

Esempio di applicazione di *Massimale* e *Franchigia* in caso di danno al *Veicolo* per urto contro un *Animale Selvatico*
Danno causato dal *Sinistro*: 4.000 euro
Massimale: 3.000 euro
Franchigia: 150 euro (riparazione in rete)
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.850 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 1.150 euro (l'eccedenza rispetto al *Massimale*, più la *Franchigia* non indennizzabile).

24 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"
25 Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada

COSA FACCIO IN CASO DI **DANNI AL VEICOLO**?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, assieme alla denuncia che hai presentato alle autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la *Rete Autorizzata*

- In caso di *Danno Parziale*, se fai riparare il *Veicolo* **presso la *Rete Autorizzata***, *Generali Italia* riduce la *Franchigia* a tuo carico.
- In caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni **riacquisti con un finanziamento o leasing *BMW Bank* un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*,** *Generali Italia* riduce la *Franchigia* a tuo carico.

SEZIONE 11 > PACCHETTO ACCESSORIO

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione
Generali Italia rimborsa le **spese sostenute dall'*Assicurato*** nei casi elencati sotto.
Le spese sono rimborsabili sempre nei limiti descritti in *Polizza* e **solo se sono documentate**.

Rimborso spese per trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo*
Generali Italia prevede un rimborso nei seguenti casi.
1. In caso di ***Incidente***: *Generali Italia* rimborsa le spese sostenute per il **trasporto in ambulanza** delle persone che si trovano **a bordo del *Veicolo.***
2. In caso di **trasporto non previsto di vittime di incidenti stradali**: se il trasporto causa danni all'interno del *Veicolo, Generali Italia* rimborsa le spese sostenute per **eliminarli.**

In entrambi i casi, le spese riguardano il **trasporto dal luogo dell'*Incidente* al pronto soccorso** più vicino.
Il *Massimale* è **300 euro per *Sinistro*.**

Rimborso spese di ripristino airbag/cinture di sicurezza
Generali Italia assicura le **cinture di sicurezza e gli airbag** del *Veicolo.*
Se un *Incidente* li danneggia, *Generali Italia* rimborsa le spese che l'*Assicurato* sostiene per ripristinarli o sostituirli.
Generali Italia rimborsa solo le spese che l'*Assicurato* non può recuperare in altro modo come, ad esempio, da un terzo responsabile del *Sinistro*.
Il *Massimale* è **500 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*.**

Rimborso imposta di proprietà non goduta
In caso di *Perdita Totale* del *Veicolo, Generali Italia* **rimborsa** all'*Assicurato* la quota non utilizzata della **tassa di proprietà** ("bollo"). La *Perdita Totale* deve essere causata da un *Sinistro Indennizzabile.*

Rimborso spese per rifare le chiavi
Generali Italia rimborsa le spese per rifare le **chiavi** del *Veicolo* **se l'*Aderente* le perde o gliele rubano. I congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere sono parificati alle chiavi.**
Il *Massimale* è **300 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*.**

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 11.2 - Eventi non assicurati
Le garanzie non operano in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11.3 – Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[26];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

26 Art. 122 "Esercitazioni di guida"

c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*[27];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Tutte le spese devono essere documentate.
Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Generali Italia ti rimborsa solo se presenti:
- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che dimostrano la spesa che hai sostenuto;
- le eventuali denunce alle autorità.

COSA FACCIO IN CASO DI **SINISTRO**?

Fai subito la denuncia
- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

27 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 12 > PACCHETTO BONUS FEDELTÀ

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione
Il "Pacchetto bonus fedeltà" prevede le garanzie descritte sotto.

Bonus recupero spese post-vendita
La garanzia opera se un *Sinistro Indennizzabile* causa la *Perdita Totale* del *Veicolo.*
In tal caso, *Generali Italia* rimborsa le **spese di post-vendita sostenute dall'*Assicurato* presso i *Centri Convenzionati Alphera* o *BMW/MINI***. *Generali Italia* rimborsa solo le spese:
- destinate ad acquistare *Accessori* per il *Veicolo*;
- sostenute dal giorno successivo alla data di fattura di acquisto o voltura del *Veicolo*, al massimo nei 12 mesi che precedono il *Sinistro*.

Il *Massimale* è **1.000 euro per *Sinistro.***
Non sono assicurate le spese per gli interventi di manutenzione o riparazione.

Bonus riacquisto
La garanzia opera:
- se un *Furto* o un *Incendio* causano la *Perdita Totale* del *Veicolo;*
- solo se l'*Assicurato* **riacquista un'altra *Autovettura* con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.**

L'*Indennizzo* forfettario è di **1.000 euro per *Sinistro.***
L'*Assicurato* deve acquistare o prendere in leasing l'*Autovettura* **entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

Bonus recupero spese *Classe di Merito*
La garanzia opera:
- in caso di collisione del *Veicolo* con un altro veicolo a motore identificato;
- solo se la responsabilità dell'*Incidente* fa aumentare la *Classe di Merito* della polizza che assicura il *Veicolo* per la garanzia R.C.A. obbligatoria.

Generali Italia indennizza **l'aumento del costo dell'assicurazione dovuto all'evoluzione in Malus della *Classe di Merito*.**
Il *Massimale* è **350 euro per *Sinistro.***

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12.2 - Eventi non assicurati
Le garanzie non operano in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12.3 – Esclusioni contrattuali
Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:
a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*[28];
b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della*

28 Art. 122 "Esercitazioni di guida"

Strada[29];

d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti***;
f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.



COSA FACCIO IN CASO DI **SINISTRO**?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

29 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 13 > PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 13.1 - Oggetto dell'assicurazione
Il "Pacchetto *Veicoli* elettrici" è destinato a *Veicoli* elettrici o ibridi. Prevede le garanzie descritte sotto.

Rimborso costi smaltimento batteria
La garanzia opera se un *Sinistro Indennizzabile* causa la perdita o la sostituzione del pacco batterie del *Veicolo*.
Generali Italia **rimborsa all'*Assicurato* le spese documentate per lo smaltimento delle batterie**.
Il *Massimale* è **1.500 euro per *Sinistro*.**

***Furto* dei cavi di ricarica**
Generali Italia indennizza l'*Assicurato* in caso di ***Furto* dei cavi di ricarica in dotazione al *Veicolo***.
Il *Massimale* è **500 euro per *Sinistro*.**

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13.2 - Eventi non assicurati
Le garanzie non operano in caso di **dolo**:
- dell'*Aderente* o del *Proprietario*/*Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

Tutte le spese devono essere documentate.
Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Generali Italia ti rimborsa solo se presenti:
- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che dimostrano la spesa che hai sostenuto;
- le eventuali denunce alle autorità.

COSA FACCIO IN CASO DI **SINISTRO**?

Fai subito la denuncia
- invia **entro 3 giorni** la denuncia del *Sinistro* **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 14 > OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE

L'opzione è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. L'opzione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 14.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se l'*Aderente* acquista l'opzione "Zero *Scoperti* in rete", *Generali Italia:*

- **azzera *Scoperti* e *Minimi* in rete**;
- **dimezza gli *Scoperti* e *Minimi* fuori rete**.

L'opzione si applica alle garanzie "*Furto* e *Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Kasko", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko con limite di *Indennizzo*", se scelte dall'*Aderente*, per la durata indicata nel *Modulo di Adesione.*

L'*Assicurato* ottiene l'azzeramento:

- in caso di ***Danno Parziale***, solo se sceglie di **far riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata***;
- in caso di ***Danno Totale***, solo se **riacquista** un'altra ***Autovettura*** con un **finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI***. Deve farlo entro 30 giorni da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

PROVINCE	SCOPERTO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	MINIMO PRESSO LA RETE AUTORIZZATA	SCOPERTO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA	MINIMO FUORI DALLA RETE AUTORIZZATA
TUTTE	0%	0 euro	dimezzato	dimezzato

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 14.2 - Eventi non assicurati

L'opzione **non agisce sull'eventuale *Scoperto* aggiuntivo**, previsto per la garanzia *Furto* quando l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi che gli derivano dalla presenza di un *Antifurto Satellitare*. Per i dettagli, si vedano la Sezione 1 e l'art.16 delle "Norme comuni a tutte le garanzie".

COME AGISCE L'OPZIONE SU **SCOPERTO** E **MINIMO**?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danno al *Veicolo* per *Incendio* o *Furto*
Somma Assicurata: 20.000 euro
Danno causato dal *Sinistro*: 4.000 euro
Scoperto in rete: 10% (10% di 4.000 euro = 400 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Scoperto fuori rete: 20% (20% di 4.000 euro = 800 euro) con un *Minimo* di 1.000 euro

Senza l'opzione zero *Scoperti* in rete
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 3.500 euro in rete, 3.000 euro fuori rete
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 500 euro in rete, 1.000 euro fuori rete (perché lo *Scoperto* è minore del *Minimo* non indennizzabile).

Con l'opzione zero *Scoperti* in rete e riparazione presso la *Rete Autorizzata*
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 4.000 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 0 euro (perché l'opzione azzera *Scoperti* e *Minimi* in rete).

Con l'opzione zero *Scoperti* in rete e riparazione fuori dalla *Rete Autorizzata*
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 3.500 euro
Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 500 euro (ossia la metà di 1.000 euro, perché l'opzione dimezza *Scoperti* e *Minimi* fuori rete).

SEZIONE 15 > OPZIONE VALORE A NUOVO

L'opzione è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. L'opzione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 15.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se l'*Aderente* acquista questa opzione, *Generali Italia* calcola l'*Indennizzo* per *Danno Totale* con la formula del *Valore a Nuovo*, cioè **valuta il *Veicolo* in base al *Valore Assicurato* (quello indicato sul *Modulo di Adesione*) e non in base al *Valore Commerciale***. *Scoperti* e *Minimi* si applicano comunque, se previsti.

L'opzione si attiva solo alle seguenti condizioni:

- a seguito di un *Sinistro* che causa un ***Danno Totale*** al *Veicolo*;
- **se l'*Assicurato* riacquista un'altra *Autovettura*, di valore pari o superiore all'85% di quella assicurata, con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

Per dimostrare l'acquisto, l'*Assicurato* deve presentare:

- **il modulo d'ordine del nuovo veicolo;**
- **la proposta di finanziamento/leasing del nuovo veicolo da parte di *BMW Bank*.**

Durata dell'opzione

L'*Aderente* può scegliere la durata dell'opzione che preferisce, tra le seguenti: **24, 36, 48 o 60 mesi.** Se il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* risiede nelle province di **Milano** o **Roma**, oppure nelle regioni di **Puglia, Calabria, Campania, Basilicata** o **Sicilia**, l'opzione con durata di **60 mesi** è disponibile solo per i ***Veicoli* con un *Antifurto Satellitare*** tra quelli in convenzione.

L'opzione si applica alle garanzie "*Furto* e *Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Kasko", se scelte dall'*Aderente.* La durata dell'opzione può essere inferiore rispetto a quelle delle garanzie a cui si applica.

COME FUNZIONA IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO CON **VALORE A NUOVO**?

Esempio

Valore Commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*: 20.000 euro
Valore Assicurato: 30.000 euro

***Indennizzo* senza opzione *Valore a Nuovo*:**
Scoperto: 15% (15% di 20.000 euro = 3.000 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 17.000 euro (20.000 euro - 3.000 euro)

***Indennizzo* con opzione *Valore a Nuovo*:**
Scoperto: 15% (15% di 30.000 euro = 4.500 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 25.500 euro (30.000 euro - 4.500 euro)

SEZIONE 16 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

GARANZIE FURTO E INCENDIO – EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI – COLLISIONE – COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO – KASKO - KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO - PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.1 - Come denunciare un *Sinistro* e quali documenti inviare

Quando avviene un *Sinistro*, l'*Assicurato* deve spedire la denuncia a *Generali Italia*. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti
- giorno e ora in cui sono avvenuti
- persone e beni coinvolti
- eventuali testimoni
- ogni altro dato rilevante.

L'*Assicurato* deve inviare la denuncia a *Generali Italia* **entro 3 giorni** da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dal Codice civile[30]. L'*Assicurato* può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice civile[31], se non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'*Assicurato* deve anche:

- **In caso di *Perdita Totale***, inviare a *Generali Italia*:
 - l'eventuale **copia del piano di ammortamento del leasing del *Veicolo***, o altra documentazione che attesta i canoni di leasing già pagati, con le date esatte di pagamento;
 - l'originale della procura notarile a vendere il *Veicolo*.
- **In caso di *Furto* o *Atto Vandalico***, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e, dopo la convalida, inviarla in originale o copia autenticata a *Generali Italia*. L'*Assicurato* deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
- **In caso di eventi naturali**, fornire la prova dell'evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo, se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi quelli online).
- **In caso di *Furto* parziale**, inviare a *Generali Italia*:
 - la fattura relativa all'acquisto del *Veicolo*, che deve riportare l'elenco completo degli optional installati;
 - la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati.
- **In caso di *Perdita Totale* per *Furto***, a pena di decadenza, inviare a *Generali Italia*:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di perdita di possesso (può richiederli al P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico);
 - il documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
 - la fattura o altro documento che dimostra l'acquisto del *Veicolo*;
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il *Veicolo*;
 - ogni altro documento richiesto da *Generali Italia*.

 Nei casi previsti dalla legge[32], prima di pagare il *Sinistro*, *Generali Italia* richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale.
- **In caso di collisione con *Animali Selvatici***, inviare a *Generali Italia* la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. **Se manca la denuncia, *Generali Italia* non può pagare il *Sinistro*.**
- **In caso di collisione con veicoli non identificati**, inviare a *Generali Italia*:

30 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
31 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
32 Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice penale

- copia del verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo del *Sinistro* (Polizia Stradale o equivalente);
- copia della documentazione che attesta che il danno è risarcibile da parte del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dalla compagnia di assicurazioni da esso designata, e l'effettivo risarcimento ricevuto.

- **Quando le condizioni per l'*Indennizzo* prevedono il riacquisto**, inviare a *Generali Italia* **l'ordine di riacquisto e la proposta di finanziamento o leasing del nuovo veicolo da parte di *BMW Bank*.** L'ordine di riacquisto deve avvenire **entro 30 giorni** da quando l'*Assicurato* accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*. Per dimostrare poi l'effettivo riacquisto, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* anche la fattura d'acquisto o il Documento Unico di circolazione e proprietà del nuovo veicolo appena ne entra in possesso, e comunque non oltre 12 mesi dall'ordine di riacquisto; se l'*Assicurato* non invia tale documentazione, *Generali Italia* si riserva il diritto di recuperare da lui la parte di liquidazione subordinata al riacquisto.

DOVE SPEDISCO LA **DENUNCIA**?

Puoi inviare la denuncia:
- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo ***Generali Italia* – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

Art. 16.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Cosa devo fare per riparare i danni al mio *Veicolo*?
L'*Assicurato* non deve fare nessuna riparazione senza il consenso di *Generali Italia*, tranne quelle urgenti che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. Se *Generali Italia* non dà il consenso entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione. L'*Assicurato* può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni indicate sopra. Negli stessi termini l'*Assicurato* deve anche conservare le tracce e i *Residui del Sinistro*, e non ha diritto a indennità per questo (come, ad esempio, il rimborso delle spese che sostiene per la custodia dei residui, l'uso di un taxi, ecc.).
L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:
- presso la *Rete Autorizzata*;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*.

Negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Generali Italia*.
In caso di ***Furto* parziale**, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* solo se l'*Assicurato* presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'*Assicurato* vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di *Generali Italia*.

Art. 16.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

DANNO PARZIALE

Come si calcola l'ammontare del danno?
Se il ***Veicolo* subisce un *Danno Parziale***, l'ammontare del danno:
- è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il *Veicolo* com'era prima del *Sinistro*, al netto di una percentuale di *Degrado* d'uso per i pezzi di ricambio;
- non può superare la differenza tra il *Valore Commerciale* che il *Veicolo* ha prima del *Sinistro* e quello che ha dopo il *Sinistro*.

L'ammontare del danno non può mai superare il limite della *Somma Assicurata/Massimale.*
Se il *Valore Assicurato* è minore del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del

Sinistro, *Generali Italia* riduce l'ammontare del danno nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile[33]. La riduzione non si applica quando la differenza tra i due valori è dovuta alla presenza di incentivi di acquisto, ad esempio gli ecobonus, che non sono compresi nel *Valore Assicurato*.

COME FUNZIONA L'**INDENNIZZO PROPORZIONALE**?

Esempio di *Indennizzo* proporzionale
Valore Assicurato: 8.000 euro
Valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro*: 10.000 euro
Sinistro con *Danno Parziale*, con *Indennizzo* teorico di 1.000 euro
Indennizzo effettivo: 800 euro (=1.000 euro - 20%, perché la *Somma Assicurata* è del 20% più bassa rispetto al valore del *Veicolo*).

Degrado
Generali Italia tiene conto del ***Degrado* per tutti i pezzi di ricambio tranne le parti di carrozzeria, a cui il *Degrado* non si applica**. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del *Veicolo*, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questo restano però esclusi, e quindi **sono soggetti a *Degrado*, quando previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota.**
Generali Italia **applica il *Degrado* d'uso** ai pezzi di ricambio:
- in caso di **riparazione presso la *Rete Autorizzata*, se il *Veicolo* ha più di 5 anni**;
- in caso di **riparazione fuori dalla *Rete Autorizzata*, se il *Veicolo* ha più di 12 mesi**;
- per le **batterie**, quando il *Veicolo* ha **più di 6 mesi** (per quanto riguarda i *Veicoli* usati, per calcolare i 6 mesi si parte dalla data dell'ultimo passaggio di proprietà).

L'età del *Veicolo* è calcolata in base alla data di prima immatricolazione indicata sul documento unico di circolazione e di proprietà. Per gli **pneumatici**, *Generali Italia* fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento del *Sinistro*.
La percentuale di *Degrado* è calcolata in base al deprezzamento del *Veicolo* (rapporto tra il *Valore a Nuovo* e il *Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*).

COME FUNZIONA IL **DEGRADO**?

Esempio di calcolo del *Degrado*
Valore Assicurato: 30.000 euro
Valore Commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*: 24.000 euro
Percentuale di *Degrado* da applicare ai pezzi di ricambio: (30.000 euro - 24.000 euro) / 30.000 euro X 100 = 20%

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?
Generali Italia* non risponde dei danni** che derivano all'*Assicurato* dal fatto di **non poter usare il *Veicolo o dal fatto che **il *Veicolo* si deprezza per qualunque causa**.
Generali Italia non indennizza le spese per **modifiche, aggiunte o migliorie** apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione.

Come si gestisce l'IVA
Generali Italia riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:
- l'*Assicurato* non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel *Valore Assicurato*.

Generali Italia richiede all'*Assicurato* la dichiarazione di detraibilità dell'IVA e riconosce l'IVA nell'*Indennizzo* in base al regime fiscale riportato nel *Modulo di Adesione*.
Generali Italia può richiedere all'*Assicurato* il documento fiscale come prova.

Cosa accade se ci sono *Scoperti* o *Franchigie*?
Quando sono previsti uno ***Scoperto***, un ***Minimo*** o una ***Franchigia***, *Generali Italia* li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

33 Art. 1907 "Assicurazione parziale"

COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI **DANNO PARZIALE**?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di *Danno Parziale*
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro
Danni al motore: 2.000 euro
Percentuale di *Degrado*: 30%
Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% *Degrado*)
Totale danno indennizzabile prima di applicare lo *Scoperto*: 2.400 euro

PERDITA TOTALE

Come si calcola l'ammontare del danno in caso di *Perdita Totale*?
In caso di ***Perdita Totale***, l'ammontare del danno è pari al valore del *Veicolo*, fermi *Scoperti* e *Minimi*. *Generali Italia* calcola il valore del *Veicolo*:
- in base al suo ***Valore a Nuovo*, per i primi 12 mesi** dalla data di prima immatricolazione;
- in base al suo ***Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*, trascorsi 12 mesi** dalla data di prima immatricolazione.

L'ammontare del danno non può in ogni caso essere superiore al *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento dell'acquisto.
In caso di *Veicolo* usato, il calcolo dei 12 mesi parte **dalla data dell'ultimo passaggio di proprietà.**
Se l'*Aderente* sceglie l'Opzione *Valore a Nuovo*, *Generali Italia* estende i 12 mesi in coerenza con la durata indicata nel *Modulo di Adesione*, fino a 24, 36, 48 o 60 mesi, ferme le condizioni previste dall'Opzione *Valore a Nuovo* (come, ad esempio, il riacquisto di un nuovo veicolo).
L'ammontare del danno non può mai superare il limite della *Somma Assicurata/Massimale*.
Se il *Valore Assicurato* è minore del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, *Generali Italia* riduce l'ammontare del danno nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile[34]. La riduzione non si applica quando la differenza tra i due valori è dovuta alla presenza di incentivi di acquisto, ad esempio gli ecobonus, che non sono compresi nel *Valore Assicurato*.

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?
Generali Italia* non risponde dei danni** che derivano all'*Assicurato* dal fatto di **non poter usare il *Veicolo o dal fatto che il ***Veicolo* si deprezza per qualunque causa**.

Come si gestisce l'IVA
Generali Italia riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:
- l'*Assicurato* non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel *Valore Assicurato.*

Generali Italia richiede all'*Assicurato* la dichiarazione di detraibilità dell'IVA e riconosce l'IVA nell'*Indennizzo* in base al regime fiscale riportato nel *Modulo di Adesione*.
Se il *Veicolo* è stato concesso all'*Aderente* in leasing, *Generali Italia*:
- calcola l'IVA su quanto il *Locatario* ha pagato tra il giorno di stipula del contratto di locazione finanziaria e il giorno della *Perdita Totale* (anticipo e canoni di leasing pagati);
- riconosce solo la quota di IVA relativa al bene assicurato.

Generali Italia può richiedere all'*Assicurato* il documento fiscale come prova.

Cosa accade se ci sono *Scoperti* o *Franchigie*?
Quando sono previsti uno ***Scoperto***, un ***Minimo*** o una ***Franchigia***, *Generali Italia* li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

34 Art. 1907 "Assicurazione parziale"

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.4 - Come denunciare un *Sinistro* e quali documenti inviare
Quando avviene un *Sinistro*, l'*Assicurato* deve spedire la denuncia dell'infortunio a *Generali Italia*. Deve inviare la denuncia **entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità**, come previsto dal Codice civile[35].
La denuncia deve contenere:
- una dettagliata **descrizione dei fatti**;
- il **certificato medico**.

L'*Assicurato* può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice civile[36], **se non rispetta le condizioni indicate sopra.**
L'*Assicurato* o gli aventi diritto devono **documentare il decorso e gli eventuali postumi** dell'infortunio con:
- ulteriori **certificati medici**;
- la copia completa della **cartella clinica**.

L'*Assicurato*, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Generali Italia* le indagini e gli accertamenti necessari. A tal fine, sciolgono dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato*.
Per ottenere il rimborso delle **spese di fisioterapia**, l'*Assicurato* o gli aventi diritto devono presentare, oltre al certificato medico:
- la **prescrizione medica per la prestazione di fisioterapia riabilitativa**, che dimostri la **correlazione diretta** con l'infortunio;
- i **giustificativi di spesa in originale** che attestano l'effettivo pagamento delle sedute di fisioterapia.

Se il *Sinistro* coinvolge l'*Autovettura* sostitutiva, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* anche la documentazione che dimostra:
- che il *Veicolo* non è disponibile o non può essere utilizzato per un certo tempo;
- la richiesta e la concessione dell'*Autovettura* sostitutiva.

Tutta la documentazione deve essere datata.

DOVE SPEDISCO LA **DENUNCIA**?

Puoi inviare la denuncia:
- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo ***Generali Italia* – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.5 - Come attivare una prestazione
Generali Italia affida la gestione dei *Sinistri* per la garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva" alla *Struttura Organizzativa* di *Redion*. La *Struttura Organizzativa* è in funzione **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno** e provvede per conto di *Generali Italia* a:
- contattare l'*Assicurato*;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico di *Generali Italia*.

Per ottenere l'assistenza stradale o l'*Autovettura* sostitutiva, l'*Assicurato* deve contattare *Redion* ai seguenti numeri:
- dall'Italia, al numero verde **800.77.64.95;**
- dall'Italia o dall'estero, al numero: **+39.02.58.24.63.59.**

L'*Assicurato* deve sempre richiedere le prestazioni a *Redion*, che interviene in modo diretto o le autorizza in modo esplicito. Il diritto alle prestazioni decade se l'*Assicurato* non contatta *Redion* quando avviene il *Sinistro*.

35 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
36 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Per ottenere le prestazioni, l'*Assicurato* deve comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del *Veicolo*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove *Redion* può richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- il numero di Adesione.

COME CHIEDO L'**ASSISTENZA**?

Chiama subito:
- dall'Italia, il numero verde **800.77.64.95**;
- dall'Italia o dall'estero, il numero **+39.02.58.24.63.59**.

Redion è operativa 24 ore su 24!

Attenzione: il diritto alle prestazioni decade se non contatti *Redion* quando avviene il *Sinistro*.

PACCHETTO ACCESSORIO - PACCHETTO BONUS FEDELTÀ - PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.6 - Come denunciare un *Sinistro* e quali documenti inviare

Quando avviene un *Sinistro*, l'*Assicurato* deve spedire la denuncia a *Generali Italia*. La denuncia deve contenere:
- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti
- giorno e ora in cui sono avvenuti
- persone e beni coinvolti
- eventuali testimoni
- ogni altro dato rilevante.

L'*Assicurato* deve inviare la denuncia a *Generali Italia* **entro 3 giorni** da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dal Codice civile[37]. L'*Assicurato* può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice civile[38], se non rispetta le condizioni sopra indicate.

Per tutti i rimborsi spese, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia*:
- un **documento che dimostra la spesa sostenuta;**
- le eventuali **denunce alle autorità**, se la spesa da rimborsare è la conseguenza di un evento che prevede una denuncia (ad esempio un *Furto*).

Per ottenere il rimborso delle **spese per il trasporto di feriti**, l'*Assicurato* deve presentare inoltre un **documento che comprova il trasporto**. Tale documento può essere rilasciato dal pronto soccorso, o dal medico intervenuto, o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per il **rimborso dell'imposta di proprietà non goduta**, *Generali Italia* richiede l'attestazione di pagamento della tassa stessa (c.d. "bollo").

Per ottenere il **Bonus recupero spese *Classe di Merito***, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* i documenti elencati sotto.
- Per il calcolo dell'importo da rimborsare:
 - copia della **polizza RCA dell'anno precedente** rispetto all'evoluzione in Malus;
 - copia della **polizza RCA** con la *Classe di Merito* **evoluta in Malus**.
- Per dimostrare l'evento che ha scatenato l'aumento della *Classe di Merito:*
 - **documentazione** che dimostra **la dinamica dell'evento** e l'effettiva **responsabilità del *Veicolo*** (verbale delle autorità intervenute, *Modulo Blu* compilato e firmato da entrambe le parti ecc.);
 - **comunicazione con cui la compagnia che assicura il *Veicolo* per la garanzia RCA informa l'*Assicurato* dell'evoluzione in Malus.** La comunicazione deve indicare in quale data è avvenuto l'evento.

37 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
38 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

Quando le condizioni per l'*Indennizzo* prevedono il riacquisto, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* **l'ordine di riacquisto e la proposta di finanziamento o leasing del nuovo veicolo da parte di *BMW Bank*.** L'ordine di riacquisto deve avvenire **entro 30 giorni** da quando l'*Assicurato* accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*. Per dimostrare poi l'effettivo riacquisto, l'*Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* anche la fattura d'acquisto o il Documento Unico di circolazione e proprietà del nuovo veicolo appena ne entra in possesso, e comunque non oltre 12 mesi dall'ordine di riacquisto; se l'*Assicurato* non invia tale documentazione, *Generali Italia* si riserva il diritto di recuperare da lui la parte di liquidazione subordinata al riacquisto.

DOVE SPEDISCO LA **DENUNCIA**?

Puoi inviare la denuncia:
- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo ***Generali Italia* – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 16.7 - Termini di liquidazione
Generali Italia si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato*, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI

orario	**da lunedì a giovedì 9:00-12:30 e 14:30-17:30 - venerdì 9:00-13:00**
telefono	**+39.02.922.100.09**
e-mail	**ita-bmw-clienti@wtwco.com**

ASSISTENZA SINISTRI

orario	**da lunedì a giovedì 9:00-18:00 - venerdì 9:00-13:00**
telefono	**+39.040.20.20.460**
e-mail	**bmw.sinistri@generali.com**
posta	**Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**

REDION

orario	**h24, 7 giorni su 7**
numero verde	**800.77.64.95**
dall'estero	**+39.02.58.24.63.59**

RECLAMI

Per inviare un reclamo, rivolgersi in forma scritta a *Generali Italia*:

posta	**Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma**
e-mail	**reclami.it@generali.com**
sito	**www.generali.it, nella sezione Reclami**

e/o a *IVASS*

posta	***IVASS* - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA**
PEC	**ivass@pec.ivass.it**
fax	**06.42133206**

AREA CLIENTI

Puoi registrarti e accedere in modo gratuito all'Area Clienti raggiungibile sul sito https://gate-iscritto-generali.previnet.it/gate-i-generali, dove consultare e gestire la tua *Polizza*.

Mod. ALPHERA_KEY2YOU - 10/2026 - Rotomail

GET è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.generali.it - info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) e infortuni del conducente

DIP - Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

GET Marchio di Generali Italia S.p.A.

Compagnia: **Generali Italia S.p.A.** Prodotto: ALPHERA KEY2YOU - ed. 10/2026

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è una *Polizza Collettiva* ad adesione facoltativa, che assicura il *Rischio* di danni all'*Autovettura* acquistata o presa in leasing con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera*. La *Polizza* assicura anche gli infortuni del conducente e fornisce assistenza in caso di necessità.

Che cosa è assicurato?

Furto e *Incendio*

Garanzia compresa solo se acquistata.

- ✔ Copre i danni al *Veicolo* causati da: *Furto – Incendio* - esplosione o scoppio - fulmine - urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada dopo il *Furto*.
- ✔ Copre le seguenti spese aggiuntive: (i) perdita bagaglio (ii) parcheggio e custodia (iii) spese per pratiche auto (iv) spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici

Garanzia compresa solo se acquistata. Può essere inserita solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

Copre i danni al *Veicolo* causati da:

- ✔ bufera, *Tempesta*, tromba d'aria, uragano, *Alluvione*, frana, smottamento, caduta di grandine o neve, *Terremoto*, eruzione vulcanica;
- ✔ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri *Atti Vandalici*.

Rottura cristalli

Garanzia compresa solo se acquistata.

- ✔ In caso di rottura accidentale di parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali o tetto panoramico, copre: (i) il costo per riparare o sostituire i cristalli rotti; (ii) i danni diretti e materiali ad altre parti del *Veicolo* causati dalla rottura, o dalle operazioni per rimuovere o applicare i cristalli.

Collisione

Garanzia compresa solo se acquistata. Non può essere inserita con "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione con limite di *Indennizzo*".

- ✔ Copre i danni al *Veicolo* causati da una collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.

Collisione con limite di *Indennizzo*

Garanzia compresa solo se acquistata. Non può essere inserita con "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione".

- ✔ Copre i danni al *Veicolo* causati da una collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.

Kasko

Garanzia compresa solo se acquistata. Non può essere inserita con "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

- ✔ Copre i danni al *Veicolo* causati da: (i) collisione con altro veicolo a motore; (ii) urto del *Veicolo* contro ostacoli mobili o fissi; (iii) urto di oggetti contro il *Veicolo*; (iv) uscita di strada o ribaltamento.

Kasko con limite di *Indennizzo*

Garanzia compresa solo se acquistata. Non può essere inserita con "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

- ✔ Copre i danni al *Veicolo* causati da: (i) collisione con altro veicolo a motore; (ii) urto del *Veicolo* contro ostacoli mobili o fissi; (iii) urto di oggetti contro il *Veicolo*; (iv) uscita di strada o ribaltamento.

Infortuni del conducente

Garanzia compresa solo se acquistata. Può essere inserita solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

Assicura il *Legittimo Conducente* del *Veicolo* per gli infortuni causati da un *Incidente* stradale, e prevede:

- ✔ Rimborso spese di fisioterapia
- ✔ Diaria per ricovero
- ✔ Indennità in caso di morte, o *Invalidità Permanente* superiore al 3%.

Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva

Garanzia compresa solo se acquistata. Può essere inserita solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

Prevede le seguenti prestazioni:

- ✔ Soccorso stradale
- ✔ Dépannage (assistenza per far ripartire il *Veicolo*)
- ✔ *Autovettura* sostitutiva (a scelta tra **Livello Standard** e **Livello Top**)
- ✔ Recupero del *Veicolo* fuori strada
- ✔ Spese di taxi
- ✔ Spese di albergo
- ✔ Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri
- ✔ Rimpatrio del *Veicolo*.

Pacchetto imprevisti da circolazione

Pacchetto compreso solo se acquistato. Può essere inserito solo con "*Furto* e *Incendio*" e mai con "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*".

Indennizza i danni al *Veicolo* causati da:

- ✔ **Collisione con *Animali Selvatici*** su strada asfaltata aperta al pubblico;

Che cosa non è assicurato?

Furto e *Incendio* – Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici - Rottura cristalli - Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva - Pacchetto accessorio - Pacchetto bonus fedeltà - Pacchetto *Veicoli Elettrici*

- ✘ Non operano in caso di dolo dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario* del *Veicolo*, se diverso dall'*Aderente*, delle persone che convivono con loro, dei loro dipendenti, dei *Trasportati* o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*;
- ✘ "*Furto* e *Incendio*" non opera inoltre in caso di colpa grave dei soggetti elencati sopra;
- ✘ "Rottura cristalli" non assicura, inoltre: (i) gli specchietti e la fanaleria; (ii) rigature, screpolature o simili.

Collisione – Collisione con limite di *Indennizzo* – Kasko - Kasko con limite di *Indennizzo* – Infortuni del conducente - Pacchetto imprevisti da circolazione

- ✘ Non operano in caso di dolo dell'*Aderente*, o del *Proprietario/Locatario* del *Veicolo*, se diverso dall'*Aderente*, o del *Legittimo Conducente*.

Ci sono limiti di copertura?

Furto e *Incendio*

Non copre i danni:

- ! da *Furto*, se conseguente ad *Atti Vandalici*;
- ! da *Furto*, se agevolato da mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel *Veicolo*;
- ! conseguenti a *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti*;
- ! conseguenti a guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- ! conseguenti a sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici

Non copre i danni:

- ! causati in modo non immediato dagli eventi assicurati;
- ! al motore che derivano dall'aspirazione di acqua;
- ! conseguenti ad *Allagamenti*, mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti;
- ! conseguenti a guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! conseguenti a sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Rottura cristalli

Non copre i danni conseguenti a:

- ! eventi coperti dalle garanzie "*Furto* e *Incendio*" e "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici";
- ! mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici, *Allagamenti*;
- ! atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Collisione – Collisione con limite di *Indennizzo* – Kasko – Kasko con limite di *Indennizzo* – Infortuni del conducente – Pacchetto imprevisti da circolazione – Pacchetto accessorio – Pacchetto bonus fedeltà

Non copre i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ! quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, o alle relative prove e verifiche;
- ! quando il conducente è sanzionabile per aver assunto alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione da oltre due mesi;
- ! in conseguenza di *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, *Alluvioni*, *Allagamenti*;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o radioattività.

"Infortuni del conducente" non copre, inoltre, i danni causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* che avvengono:

- ! quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ! quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, o alle relative prove e verifiche;
- ! quando il conducente è sanzionabile per aver assunto alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! in conseguenza di *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, *Alluvioni*, *Al-*

✔ **Collisione con veicoli non identificati**.

Pacchetto accessorio

Pacchetto compreso solo se acquistato. Può essere inserito solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

Prevede il rimborso di:
✔ Spese per trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo*
✔ Spese di ripristino airbag/cinture di sicurezza dopo un *Incidente*
✔ Imposta di proprietà non goduta a seguito di *Perdita Totale* del *Veicolo* dovuta a un *Sinistro Indennizzabile*
✔ Spese per rifare le chiavi perse o rubate.

Pacchetto bonus fedeltà

Pacchetto compreso solo se acquistato. Può essere inserito solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

Prevede:
✔ Bonus rimborso spese post-vendita per l'acquisto di accessori, sostenute nei 12 mesi prima del *Sinistro*
✔ Bonus riacquisto di un nuovo veicolo presso i *Centri Convenzionati Alphera* o *BMW/MINI*
✔ Bonus rimborso spese per classe di merito, che copre l'aumento del costo dell'assicurazione R.C.A. dovuto all'evoluzione in malus della classe di merito.

Pacchetto *Veicoli Elettrici*

Pacchetto compreso solo se acquistato. Può essere inserito solo con la garanzia "*Furto* e *Incendio*".

È destinato a *Veicoli Elettrici* o *Ibridi*, e prevede:
✔ Rimborso costi smaltimento batteria, a seguito di *Sinistro Indennizzabile*
✔ Indennizzo in caso di *Furto* dei cavi di ricarica.

lagamenti, calamità naturali;
! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
! in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o radioattività;
! quando il *Veicolo* circola fuori strada, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Pacchetto *Veicoli Elettrici*

Il Pacchetto non prevede esclusioni o limiti specifici.

Dove vale la copertura?

✔ Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, la *Polizza* vale in Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera.
✔ La garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva", se le specifiche prestazioni non riportano un'indicazione diversa, vale in: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
✔ Le prestazioni "Dépannage (assistenza per far ripartire il *Veicolo*)" e "Recupero del *Veicolo* fuori strada" operano solo in Italia.

In ogni caso, la *Polizza* non opera in Paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

Che obblighi ho?

– L'*Aderente* o l'*Assicurato* deve:
 – fornire a *Generali Italia* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare;
 – comunicare in forma scritta a *Generali Italia* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del Rischio* assicurato;
 – in caso di *Sinistro*, (i) comunicare a *Generali Italia* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di *Rischio*; (ii) darne comunicazione a *Generali Italia* entro 3 giorni da quando il *Sinistro* si verifica o ne ha avuto conoscenza;
 – rispettare le condizioni previste per garantire l'operatività e il funzionamento dell'antifurto, quando è prevista l'installazione di un *Antifurto Satellitare*.
– Le singole garanzie prevedono ulteriori specifici obblighi in caso di *Sinistro*, evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione.
– Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

BMW Bank, in qualità di *Contraente* della *Polizza Collettiva*, paga a *Generali Italia* il *Premio* unico anticipato relativo alla posizione assicurativa dell'*Aderente*. L'*Aderente* restituisce il *Premio* a *BMW Bank* mediante le rate mensili di un finanziamento. In alternativa, l'*Aderente* può versare direttamente a *Generali Italia* il *Premio* unico anticipato tramite bonifico bancario, sul conto corrente che *BMW Bank* gli comunica al momento dell'adesione.
Generali Italia prevede un **rimborso** di *Premio* nei seguenti casi:
– **Ripensamento**: l'*Aderente* riceve tutto il *Premio* pagato (o la quota di *Premio* già versata, in caso di pagamento frazionato), senza le imposte.
– **Recesso annuale** e ***Risoluzione* anticipata della *Polizza***: *Generali Italia* rimborsa all'*Aderente* il *Premio* pagato e non goduto, senza le imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie sono attive dalla data di *Decorrenza* indicata nel certificato di *Polizza*, che l'*Aderente* riceve in conseguenza dell'attivazione delle garanzie. La *Decorrenza* coincide con la data maggiore tra le seguenti:
– le ore 24.00 del giorno in cui l'*Aderente* sottoscrive il *Modulo di Adesione*;
– le ore 24:00 del giorno di accredito del *Premio* sul conto corrente di *Generali Italia*, se l'*Aderente* paga il *Premio* in modalità unica anticipata;
– le ore 00:00 del giorno riportato sull'attestato di consegna del *Veicolo* all'*Aderente*, in caso di ritiro successivo all'adesione.
Nel *Modulo di Adesione*, *Generali Italia* indica quanto dura ciascuna garanzia. Le garanzie acquistate possono durare **da 12 a 84 mesi**.
L'assicurazione non può essere sospesa.

Come posso disdire la polizza?

Disdetta: alla scadenza, le garanzie terminano senza bisogno di disdetta. Non è previsto il rinnovo tacito.
Ripensamento: l'*Aderente* può esercitare il diritto di ripensamento, solo se non ci sono stati Sinistri, entro **60 giorni** dalla data di adesione alla *Polizza*.
Recesso annuale: l'*Aderente* può recedere alla scadenza di ogni *Anno Assicurativo*, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento.
***Risoluzione* anticipata della *Polizza*:** *Generali Italia* prevede la *Risoluzione* della *Polizza* prima della scadenza concordata:
– in caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing presente sul *Veicolo*, o in caso di subentro nel leasing;
– quando il *Rischio* assicurato cessa, ossia: (i) se il *Veicolo* non circola più in via definitiva; (ii) se un terzo si appropria del *Veicolo* in modo indebito; (iii) in caso di *Furto* totale o *Danno Totale* al *Veicolo*; (iv) se il *Veicolo* è venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, rottamato o esportato all'estero in via definitiva.
Come fare la richiesta: in caso di recesso o *Risoluzione*, l'*Aderente* deve inviare la richiesta a *Generali Italia*, con i documenti richiesti in allegato, in uno dei seguenti modi: (i) lettera raccomandata: WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano; (ii) *PEC*: willisitaly@willis.mailcert.it; (iii) e-mail: ita-bmw-clienti@wtwco.com.
Per il ripensamento sono ammesse solo la raccomandata e la *PEC* tramite *BMW Bank*: (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento: BMW Bank Gmbh Succursale Italiana, Via della Unione Europea, n. 4, 20097 San Donato Milanese MI; (ii) *PEC*: info.bmwcic@bmwcert.it. Fermi i termini e le modalità di ripensamento indicati, se l'*Aderente* acquista la *Polizza* con *Acquisto a Distanza* mediante un'interfaccia online, può recedere anche dalla piattaforma stessa, cliccando sul pulsante "Recedi" entro 14 giorni dall'acquisto e seguendo la procedura online fino a "Conferma recesso".

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) e infortuni del conducente

GET Marchio di Generali Italia S.p.A.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: ALPHERA KEY2YOU
Data di aggiornamento: 01/10/2026
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.54.92.111; sito internet: https://www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo *PEC*: generaliitalia@pec.generaligroup.com. - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate nel *Modulo di Adesione* e se è stato corrisposto il relativo *Premio*, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite dei *Massimali* e delle *Somme Assicurate* indicati in *Polizza*.

***Furto* e *Incendio* - Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici – Collisione - Kasko:** a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto, e include solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.
Inoltre, le spese aggiuntive della garanzia "*Furto* e *Incendio*" prevedono i seguenti *Massimali* per *Sinistro*: **300 euro** per la perdita del bagaglio; **500 euro** per parcheggio e custodia.

Rottura cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, ci sono tre possibili opzioni, a scelta, con i seguenti *Massimali* per *Sinistro*: OPZIONE A **1.000 euro**; OPZIONE B **1.500 euro**; OPZIONE C **2.000 euro**.

Collisione con limite di *Indennizzo* – Kasko con limite di *Indennizzo*: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il Massimale è **5.000 euro** per *Sinistro*.

Infortuni del conducente: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previsti i seguenti *Massimali*:
- Fisioterapia: **300 euro**;
- Diaria per ricovero: **100 euro** al giorno fino a **180 giorni** per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*;

Invalidità Permanente e morte: ci sono due possibili opzioni, a scelta, con i seguenti *Massimali*: OPZIONE A **75.000 euro**; OPZIONE B: **150.000 euro**. I *Massimali* per *Invalidità Permanente* e morte non possono sommarsi.

Assistenza stradale: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previsti i seguenti *Massimali*:
- Soccorso stradale: fino a **200 km** di percorrenza (tra andata e ritorno del mezzo di soccorso)
- Dépannage: entro **20 km** dal luogo del *Sinistro*;
- Recupero del *Veicolo* fuori strada:**600 euro** per *Sinistro*;
- Spese di taxi: **150 euro** per *Sinistro*;
- Spese di albergo: **300 euro** complessivi per tutti i passeggeri;
- Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri: **300 euro** dall'Italia e **600 euro** dall'estero.

***Autovettura* sostitutiva:** a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:
- **Livello Standard:**
 - ***Danno* Parziale:** (i) fino a **5 giorni consecutivi** se la riparazione avviene fuori dalla *Rete Autorizzata*;(ii) fino a **7 giorni consecutivi** se la riparazione avviene presso la *Rete Autorizzata*.
 - ***Danno Totale* o *Furto* totale:** (i) fino a **10 giorni consecutivi**, se l'*Aderente* non riacquista un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*; (ii) fino alla consegna della nuova *Autovettura*, e comunque non oltre **21 giorni consecutivi**, se entro 21 giorni dal ritiro dell'*Autovettura* sostitutiva l'*Aderente* sottoscrive un ordine d'acquisto con finanziamento/leasing *BMW Bank* per una nuova *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o BMW/MINI.
- **Livello Top:**
 - ***Danno* Parziale:** (i) fino a **5 giorni consecutivi** se la riparazione avviene fuori dalla *Rete Autorizzata*; (ii) fino a **50 giorni consecutivi** se la riparazione avviene presso la *Rete Autorizzata*.
 - ***Danno Totale* o *Furto* totale:** (i) fino a **10 giorni consecutivi**, se l'*Aderente* non riacquista un'altra *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*; (ii) fino alla consegna della nuova *Autovettura*, e comunque non oltre **180 giorni consecutivi**, se entro 21 giorni dal ritiro dell'*Autovettura* sostitutiva l'*Aderente* sottoscrive un ordine d'acquisto con finanziamento/leasing *BMW Bank* per una nuova *Autovettura* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.

Per entrambi i Livelli, **Standard e Top, in caso di *Furto* totale**, fermi i limiti sopra indicati, **se il *Veicolo* è ritrovato** e l'*Assicurato* ne rientra in possesso, l'*Autovettura* resta a sua disposizione: (i) non oltre le ore **12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il *Veicolo* è in grado di circolare; (ii) non oltre le ore **12:00 del giorno successivo a quello di consegna del *Veicolo* riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Pacchetto imprevisti da circolazione: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, i *Massimali* sono:
- **Collisione con *Animali Selvatici*: 3.000 euro** per *Sinistro*;
- **Collisione con veicoli non identificati: 500 euro** se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni gravi a persone e **5.000 euro** se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone.

Pacchetto accessorio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, i *Massimali* sono:
- trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo*: **300 euro** per *Sinistro*;
- ripristino airbag/cinture di sicurezza: **500 euro** per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*;
- rifacimento chiavi: **300 euro** per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*.

Pacchetto bonus fedeltà: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, i *Massimali* sono:
- rimborso spese post-vendita: **1.000 euro** per *Sinistro*:
- riacquisto: **1.000 euro** a forfait:
- rimborso spese per classe di merito: **350 euro** per *Sinistro*.

Pacchetto *Veicoli Elettrici*: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, i *Massimali* sono:
- smaltimento batteria: **1.500** euro per *Sinistro*
- *Furto* dei cavi di ricarica: **500** euro per *Sinistro*.

Prodotto

È possibile attivare le seguenti opzioni con aumento del *Premio*:

Opzione "Zero *Scoperti* in rete": *Generali Italia* azzera *Scoperti* e *Minimi* in rete e dimezza *Scoperti* e *Minimi* fuori rete. L'*Assicurato* ottiene l'azzeramento in rete: (i) in caso di *Danno Parziale*, solo se fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; (ii) in caso di *Danno Totale*, solo se riacquista o prende in leasing un'altra *Autovettura* con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI* entro 30 giorni da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

Opzione "*Valore a Nuovo*": *Generali Italia* calcola l'*Indennizzo* per *Danno Totale* con la formula del *Valore a Nuovo*, cioè valuta il *Veicolo* in base al Valore *Assicurato* (quello indicato sul *Modulo di Adesione*) e non in base al *Valore Commerciale*. *Scoperti* e *Minimi* si applicano comunque, se previsti. L'opzione si attiva solo alle seguenti condizioni: (i) a seguito di un *Sinistro* che causa un *Danno Totale* al *Veicolo*; (ii) se l'*Assicurato* riacquista o prende in leasing un'altra *Autovettura* con un finanziamento/leasing *BMW Bank*, di valore pari o superiore all'85% di quella assicurata, presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*, entro 30 giorni da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.
Le durate possibili sono: 24, 36, 48 o 60 mesi. Se il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* risiede nelle province di Milano o Roma, oppure nelle regioni di Puglia, Calabria, Campania, Basilicata o Sicilia, l'opzione con durata di 60 mesi è disponibile solo per i *Veicoli* con un *Antifurto Satellitare* tra quelli in convenzione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Opzione "*Valore a Nuovo*":** l'opzione **non agisce sull'eventuale *Scoperto* aggiuntivo**, previsto per la garanzia *Furto* quando l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi che gli derivano dalla presenza di un *Antifurto Satellitare*. **Per tutte le altre garanzie e pacchetti:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

***Furto* e *Incendio* - Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici – Collisione - Collisione con limite di *Indennizzo* – Kasko - Kasko con limite di *Indennizzo*:** a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, *Generali Italia* prevede gli *Scoperti* e *Minimi* sottoindicati. *Generali Italia* riduce lo *Scoperto* e il *Minimo*: (i) in caso di *Danno Parziale*, se l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*; (ii) in caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni l'*Assicurato* riacquista o prende in leasing un'altra *Autovettura* con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.
In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

***Scoperti* e *Minimi Furto* e *Incendio*:**
- Province di AL-AO-AQ-AR-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-GO-GR-IM-LI-LU-MC-MN-MO-MS-OR-PC-PD-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-RA-RE-RN-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VI-VR: ***Scoperto* 10%, *Minimo* 500 euro. *Scoperto* ridotto: 5% *Minimo* ridotto: 250 euro**
- Province di AP-AT-CB-GE-LC-LO-LT-MB-MI-NO-NU-PE-PV-RM-RO-TO-VE-VT: ***Scoperto* 15%, *Minimo* 500 euro. *Scoperto* ridotto: 7,5% *Minimo* ridotto: 250 euro**
- Province di AG-AN-CL-CS-CZ-EN-FR-IS-KR-LE-ME-MT-PA-PZ-RC-RG-RI-SR-TP-VV: ***Scoperto* 20%, *Minimo* 1.000 euro. *Scoperto* ridotto: 10% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AV-BA-BN-BR-BT-CE-CT-FG-NA-SA-TA: ***Scoperto* 30%, *Minimo* 1.500 euro. *Scoperto* ridotto: 15% *Minimo* ridotto: 750 euro**

***Scoperti* e *Minimi* Eventi naturali:**
- Province di AL-AO-BS-BZ-CA-FI-GR-LI-LU-MB-MI-MS-NO-NU-OR-PC-PI-PO-PR-PV-RI-RM-SI-UD: ***Scoperto* 10%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AN-AQ-AR-BG-BO-CB-CN-CO-CR-FE-GO-IS-LC-LT-MN-PG-PN-PT-RN-SS-SU-TE-TN-TR-TS-TV-VA-VR: ***Scoperto* 15%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 7,5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AG-AP-AT-BA-BI-BL-BR-BT-CH-FC-FM-FR-GE-IM-KR-LE-LO-MC-ME-MO-MT-NA-PD-PE-PU-PZ-RA-RC-RE-RO-SA-SO-SP-SR-SV-TP-VB-VC-VE-VI-VT: ***Scoperto* 20%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 10% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AV-BN-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-PA-RG-TA-TO-VV: ***Scoperto* 30%, *Minimo* 1.000 euro. *Scoperto* ridotto: 15% *Minimo* ridotto: 750 euro**

***Scoperti* e *Minimi Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici:**
- Province di AL-AQ-AR-BG-BI-BL-BS-BZ-CB-CR-FC-FE-FR-GO-GR-IM-IS-LO-LU-MO-MS-NO-OR-PE-PG-PI-PR-RE-RN-SI-SP-SS-SV-TE-TR-TV-UD-VA-VB-VI-VR: ***Scoperto* 10%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AO-AP-BO-CN-CO-FM-LC-MB-MI-MN-PC-PD-PN-PU-PV-RA-RM-RO-SO-TN-TS-VE: ***Scoperto* 15%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 7,5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AN-AT-CA-CH-CZ-EN-FI-GE-KR-LI-LT-MC-ME-MT-NU-PA-PO-PT-PZ-RC-RI-SU-TO-VC-VT: ***Scoperto* 20%, *Minimo* 750 euro. *Scoperto* ridotto: 10% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-FG-LE-NA-RG-SA-SR-TA-TP-VV: ***Scoperto* 30%, *Minimo* 1.000 euro. *Scoperto* ridotto: 15% *Minimo* ridotto: 750 euro**

***Scoperti* e *Minimi* Collisione – Kasko:**
- Province di AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CB-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-FR-GE-GO-GR-IM-IS-LC-LI-LO-LT-LU-MB-MC-MI-MN-MO-MS-NO-NU-OR-PC-PD-PE-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-PV-RA-RE-RI-RM-RN-RO-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TO-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VE-VI-VR-VT: ***Scoperto* 10%, *Minimo* 1.000 euro. *Scoperto* ridotto: 5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-KR-LE-ME-MT-NA-PA-PZ-RC-RG-SA-SR-TA-TP-VV: ***Scoperto* 20%, *Minimo* 2.000 euro. *Scoperto* ridotto: 10% *Minimo* ridotto: 1.000 euro**

***Scoperti* e *Minimi* Collisione con limite di *Indennizzo* - Kasko con limite di *Indennizzo*:**
- Province di AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CB-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-FR-GE-GO-GR-IM-IS-LC-LI-LO-LT-LU-MB-MC-MI-MN-MO-MS-NO-NU-OR-PC-PD-PE-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-PV-RA-RE-RI-RM-RN-RO-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TO-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VE-VI-VR-VT: ***Scoperto* 10%, *Minimo* 850 euro. *Scoperto* ridotto: 5% *Minimo* ridotto: 500 euro**
- Province di AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-KR-LE-ME-MT-NA-PA-PZ-RC-RG-SA-SR-TA-TP-VV: ***Scoperto* 20%, *Minimo* 850 euro. *Scoperto* ridotto: 10% *Minimo* ridotto: 500 euro**

Rottura cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, *Generali Italia* prevede un *Minimo*, che resta a carico dell'*Assicurato*, di **250 euro** in caso di sostituzione del cristallo e di **100 euro** in caso di riparazione. *Generali Italia* azzera il *Minimo* se l'*Assicurato* fa sostituire o riparare il cristallo rotto presso la *Rete Autorizzata*.

Infortuni del conducente - Pacchetto accessorio - Pacchetto bonus fedeltà - Pacchetto *Veicoli Elettrici*: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, per quanto riguarda le singole prestazioni, si aggiungono le seguenti esclusioni:
Per il "Soccorso stradale", sono a carico dell'*Assicurato*:
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per fare le riparazioni;
- le spese per il traino se il *Veicolo* subisce l'*Incidente* o il guasto fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del *Veicolo* fuori strada";
- le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio.

Per il "Dépannage", sono a carico dell'*Assicurato*:
- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, se utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- le operazioni di ordinaria manutenzione.

Per il "Recupero del *Veicolo* fuori strada", sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero se il *Sinistro* avviene fuori dalla sede stradale pubblica o aree equiparate (percorsi fuoristrada).
Per l'*Autovettura* sostitutiva, sono a carico dell'*Assicurato*:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'*Autovettura* sostitutiva;
- le spese per le assicurazioni relative all'*Autovettura* sostitutiva non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie*, fermo quanto previsto dalla prestazione "*Autovettura* sostitutiva";
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere autorizzata da *Generali Italia* tramite *Redion*.

Per il "Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri", è escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.
Per le "Spese d'albergo", sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

Prodotto

Ci sono limiti di copertura?

Pacchetto imprevisti da circolazione: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, *Generali Italia* prevede un *Minimo* non indennizzabile di **300 euro**, che resta a carico dell'*Assicurato*. Per la garanzia "Collisione con veicoli non identificati", *Generali Italia* applica il *Minimo* solo se il *Sinistro* causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone. *Generali Italia* riduce il *Minimo* a **150 euro**:

- in caso di *Danno Parziale*, se l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Autorizzata*;
- in caso di *Danno Totale*, se entro 30 giorni l'*Assicurato* riacquista o prende in leasing un'altra *Autovettura* con un finanziamento/leasing *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera* o *BMW/MINI*.

Pacchetto accessorio - Pacchetto bonus fedeltà - Pacchetto *Veicoli Elettrici*: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo "ALPHERA KEY2YOU" è una *Polizza* Collettiva ad adesione facoltativa. È rivolto ai clienti Alphera, Persone Fisiche, Imprese e altri Enti, che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona. Gli *Aderenti* possono essere:

- *Locatari* di un *Veicolo* preso in leasing con *BMW Bank* presso un *Centro Convenzionato Alphera*;
- intestatari di un contratto di finanziamento con *BMW Bank*;

che vogliono assicurare i *Rischi*, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del *Veicolo*.
L'adesione può avvenire nel momento dell'acquisto o della presa in leasing del *Veicolo* presso un *Centro Convenzionato Alphera*.
Il *Veicolo* deve essere un'*Autovettura* nuova o usata di qualsiasi marca, immatricolata al massimo 6 anni prima dell'adesione. Sono assicurabili solo le *Autovetture* immatricolate in Italia, a uso privato o noleggio con conducente.
I veicoli con un valore assicurato superiore a 150.000 euro sono assicurabili solo se installano un *Antifurto Satellitare* tra quelli in convenzione. L'elenco degli antifurto convenzionati è disponibile presso i *Centri Convenzionati Alphera*.
I veicoli con valore assicurato superiore a 250.000 euro e quelli immatricolati da più di 6 anni possono essere assicurati solo se *Generali Italia* autorizza *BMW Bank* in modo esplicito.
Non sono assicurabili i veicoli: (i) con targa estera o targa Escursionista Estero; (ii) senza targa o con targa prova; (iii) adibiti a uso commerciale, taxi, noleggio senza conducente, autoambulanza o scuola guida.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell'*Aderente* pari in media al 55,46% del *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità: • con **lettera** inviata a *Generali Italia* S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; • tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami; • via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'*IVASS*	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a *IVASS*, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, *PEC*: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo *PEC* generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di *Generali Italia*. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a *Generali Italia*.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare la **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul *Premio* imponibile è: 12,50% per "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva" e "Infortuni del conducente"; 22,25% per il *Furto* dei cavi di ricarica e 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket-antiusura) per le altre garanzie. Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) prevede un aumento delle aliquote fiscali: dal 2,5% al 12,5% per la garanzia "Infortuni del conducente" e dal 10% al 12,5% per la garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva". *Generali Italia* riconosce all'*Aderente* una riduzione dell'importo dovuto pari ad almeno due terzi dell'incremento dell'imposta applicata a tali garanzie, come previsto dalla legge.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. **Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche \| Generali.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del *Contraente* o dell'*Assicurato* ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.